

LA SANTA SEDE E LE LEGGI SULLA RAZZA: IL RUOLO DI PIO XI

GAIA PINTO¹

ABSTRACT: The Holy See and the Racial Laws: the Role of Pius XI.

This study is focused on the ideological and philosophical development which led to the generation and evolution of Nazi discrimination. Nietzsche philosophy, specifically the idea of *Übermensch*, paved the way for distortions which reflect the racial ideology at the base of later Nazism. The paper analyses the reaction of the Holy See to the policy of the Italian National Fascist Party.

Keywords: Pope Pius XI, Pope Pius XII, Racial laws, Roman law, Vatican, Holocaust, Aryan, Inequality of the races, Jewish question, Encyclical.

REZUMAT: Sfântul Scaun și legile rasiale: rolul lui Pius XI.

Studiul de față se concentrează pe evoluția ideologiei și filosofiei care au dus la apariția și dezvoltarea discriminării naziste. Filosofia lui Nietzsche, mai cu seamă ideea de *Übermensch*, a deschis calea derapajelor ideologiei rasiale care au stat la baza nazismului. Articolul tratează deopotrivă reacțiile Sfântului Scaun în raport cu politica și inițiativele legislative din timpul regimului fascist italian.

Cuvinte cheie: papa Pius XI, papa Pius XII, legile rasiale, dreptul roman, Vatican, Holocaust, arian, inegalitatea de rasă, problema evreiască, enciclică

¹ Prof.ssa Gaia Pinto, docente a contratto presso le Cattedre di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, Università degli Studi di Cassino, Italia. Mail: Via San Giuseppe La Prata snc, 03029 Veroli (Frosinone-Italia); e-mail: gaia.pinto@hotmail.it. Specializzata in Diritto ecclesiastico pubblico e concordatario e in Storia dei rapporti tra la Chiesa e gli Stati. Pubblicazioni: Wagner e la supremazia della razza ariana, in *Cultură și filozofie franciscană, Revistă de studii filozofico-teologică* 4, 4, 2014, 73-119. Pio XI, ideologia razziale e delitti contro l'umanità, *Revista Critică de Derecho Canonico Pluriconfesional* 2, 2015, 135 – 163.

0. Gli antecedenti storico-politici della cultura della razza in Europa: diritto razzista e diritto romano

Il Nicolai, esponente dell'Illuminismo protestante tedesco, sostiene che la concezione del diritto che assume come premessa l'universalità e l'eguaglianza fra gli uomini è quella tipica del diritto romano mentre quella propria del diritto razzista, essendo fedele alla natura, assume quale presupposto la diversità e la diseguaglianza fra le razze umane. Aggiunge inoltre, che il diritto romano prende vita non nella Roma pura delle origini, piuttosto in quella Roma decadente che invasa da ebrei e negri, perse ogni legame con il sangue, smarrendo così, anche l'essenza naturale del diritto². Solo la razza non contaminata quindi pura, può esprimere una naturale coscienza del diritto, una naturale consapevolezza del bene e del male. Così, difende la concezione razzista del diritto in cui: «il diritto è un grandezza etica eterna che sta al di sopra dei poteri dello Stato e che dallo Stato non può essere mutata»³.

Diversamente da quanto accade nel diritto romano in cui il diritto stesso è: «ciò che il potere arbitrariamente discriminante dello Stato decreta». Aggiunge che nella concezione romana: «come diritto vien considerato ciò che sta nella legge, *positum*, donde il termine positivismo», la dove in quella razzista: «il diritto è solo ciò che è conforme ad un'idea giuridica eterna»⁴. Così interpretato, il diritto razzista ha sapore di giusnaturalismo, fondandosi sull'idea che una razza già dal momento in cui viene ad esistenza sia in grado di costruirsi una scala di valori, di possedere impulsi naturali sino al punto di considerare il diritto stesso non come uno strumento nella mani dello Stato, sia esso discrezionale o meno, bensì come attitudine, creazione, inclinazione, volontà. Giusnaturalismo che si intravede anche nella dottrina di Rosenberg, in virtù della quale esistono due modi ben diversi di interpretare il tutto, l'uno proprio del diritto razzista, l'altro tipico del diritto romano.

Nel primo caso il mondo è disciplinato da principi e valori che per loro stessa natura, sono indubbi, certi, sicuri e inalterabili. Nel secondo viceversa, esso è regolato attraverso principi e valori venuti dal niente, i cui fili sono mossi da qualcuno che potrà in qualsiasi momento, a suo piacimento e discrezione, modificarli. Inoltre, il diritto romano nasce al solo fine di regolare meramente le relazioni intercorrenti fra Stato e cittadino non tenendo in alcuna considerazione

² Cf. J. Evola, *Il Mito del Sangue*, cap. X: *La concezione razzista del diritto*, a cura di P. di Vona, Milano 1937-1942, 125.

³ Evola, *il Mito*, 128.

⁴ Evola, *il Mito*, 130.

il valore supremo del sangue e della purezza razziale. All'opposto, il diritto razzista attribuisce notevole importanza non all'individuo, in sé e per sé, bensì all'individuo come parte di un tutto, ossia della Comunità, il cui unico scopo è preservarla e tutelarla.

Differentemente dal diritto romano, quello razzista ha dunque, una forte connotazione «sociale». Il Nicolai scrive: «può saper di diritto non una persona qualunque, ma solo colui che è di razza pura, che è stato generato attraverso una schietta unione di genitori della stessa specie, i cui ascendenti siano rimasti puri da ogni mescolanza». E continua: «il diritto può essere conosciuto, posto, annunciato e pronunciato solo dall'uomo ario, dall'uomo nordico. Lui solo può essere giudice, legislatore e duce della società del suo Popolo»⁵. Per il Nicolai l'unica razza realmente pura è e rimane quella ariana, l'unica che abbia conservato il suo sangue intatto. Ella potrà pertanto, pretendere che la razza più debole non ostacoli il suo cammino.

Si legge nel programma del partito al paragrafo diciannovesimo, fondato su tutto questo e non solo, «noi chiediamo che al diritto romano, servo di un ordinamento materialistico del mondo, sia sostituito un diritto comune tedesco»⁶. Passo dopo passo, l'ideologia razziale stava divenendo realtà. Una realtà sostenuta e attuata, anche e soprattutto, attraverso il diritto.

⁵ Evola, *il Mito*, 140.

⁶ C. Antoni, la voce *Nazional-socialismo*, in *Enciclopedia Italiana*, XXIV, Torino 1934, 466-470. 1. Riunione di tutti i Tedeschi ovunque essi vivessero in una sola Germania; 2. Abolizione dei trattati di Versailles e di Saint-Germain; 3. Necessità che la Germania mantenga le colonie in Africa; 4. Creazione di una comunità nazionale «Volksgemeinschaft» della quale può essere membro soltanto chi è di sangue tedesco; 5. Negazione dei diritti politici agli ebrei considerati stranieri; 6. Espulsione degli immigrati introdotti in Germania a partire dal 1914; 7. Necessità di formare una classe media sana con eguaglianza di diritti e doveri; 8. Proclamazione da parte dello Stato tedesco che sia assicurato lavoro e sussistenza di diritti; 9. Dichiarazione solenne che tutti i cittadini tedeschi siano emancipati dall'interesse; 10. Soppressione dei redditi non provenienti dal lavoro; 11. Confisca dei progetti di guerra; 12. Statizzazione dei trust; 13. Municipalizzazione dei grandi magazzini a vantaggio dei piccoli negozianti; 14. Appoggio alle piccole imprese; 15. Avversione alla speculazione fondiaria e riforma agraria con espropriazione del suolo a fini di interesse generale; 16. Riforma dell'istruzione e assunzione da parte dello Stato dell'educazione del cittadino per tutta la sua vita; 17. Diffusione dello sport e difesa della salute di tutti i cittadini; 18. Assistenza alla vecchiaia, maternità e infanzia; 19. Soppressione nelle Università dello Studio del diritto romano ritenuto asservito all'ordinamento materialista del mondo; 20. Lotta contro la letteratura e l'arte dissolventi; 21. Creazione in una stampa tedesca con l'esclusione degli ebrei; 22. Proclamazione di un Cristianesimo positivo senza vincoli con confessioni particolari cui, tuttavia, può concedersi la libertà purché non minacci lo Stato tedesco e i costumi germanici; 23. Formazione di un forte potere culturale del Reich; 24. Subordinazione dell'individuo agli interessi della comunità; 25. Lotta contro il parlamentarismo corruttore.

Il cammino che condusse allo sterminio di milioni di esseri umani nei campi del Reich fu basato quasi interamente su mere giustificazioni giuridiche riassunte in slogan sui giornali e sui manifesti, che segnarono l'una dopo l'altra tutte le fasi del crimine Nazista⁷. In un Regime totalitario e discriminatorio, il potere scaturente dai mezzi di comunicazione è illimitato, esso risulta infatti in grado non solo di osservare e controllare i pensieri e le idee del Popolo, ma anche di condizionarli e dominarli, di catechizzarli e plasmarli, e addirittura di crearli ex novo.

Infatti è soprattutto grazie alla propaganda che l'ideologia sostenuta dal Nazionalsocialismo iniziava a prendere forma, diffondendosi in ogni ambito culturale e sociale della comunità, e che i giuristi si apprestavano a tradurre in legge la nuova epoca storica del Terzo Reich, approvando con norme giuridiche l'operazione antisemita annunciata dai media del Partito. La legge diveniva un mero strumento al servizio del Nazionalsocialismo, adoperato per attribuire a quest'ultimo veste legale⁸, per rendere maggiormente attivo l'organo direttivo del paese, per indottrinare la popolazione, per imprimere nei loro animi e nelle loro menti che la presa di potere da parte del Nazionalsocialismo stesso fosse il naturale e conseguente risultato della volontà collettiva.

A tal proposito lo Schmitt, giurista e docente di diritto pubblico nell'università di Berlino, in una conferenza sugli Stati europei a Partito unico tenutasi nel 1936, descrisse come i tre volti dello Stato Nazionalsocialista (Popolo, Stato e Movimento politico) si fondessero in un solo Partito: «nella figura unitaria della struttura del Terzo Reich così tripartita, il Partito nazionalsocialista è il centro che tutto vivifica e abbraccia»⁹. Inoltre dichiarò che tale fusione recava sintonia ed armonia ai diversi enti del Partito, e quindi dello Stato, in quanto questi individuavano e legittimavano la figura del Führer come unico e supremo comandante. Scrive lo Schmitt: «il collegamento organico fra Partito e Stato si presenta in diverse maniere. E qui si deve sempre ricordare: nessun organo del Partito come tale, è organo immediato dello Stato, nessun organo dello Stato è organo immediato del Partito. Il collegamento fra Partito e Stato è in prima linea attuato negli organi supremi e in primo luogo nel Führer del Partito. Egli è contemporaneamente Führer del Partito, capo dello Stato, capo del Governo.

⁷ Cf. A. Bienati, *Dall'inchostro al sangue. Quando il crimine è legalizzato*, Milano 2003. Per sviluppare un'indagine completa sui sistemi di normalizzazione messi a punti dai Nazionalsocialisti al fine di motivare e conseguentemente discolorare i cruenti crimini da loro compiuti.

⁸ Cf. N. Frei, *Lo Stato Nazista*, Roma-Bari 1998, 143-155.

⁹ Cf. C. Galli, *Gli Stati europei a Partito politico unico*, in *Circolo Giuridico di Milano*, Milano 1936, 43.

Quale capo del Governo egli esercita il potere legislativo che spetta al Governo del Reich. Il collegamento degli ufficiali del Führer è da considerarsi come una istituzione, non come una pura unione personale»¹⁰.

La propaganda insistente e meticolosa unita ad un'incessante azione legislativa comportò la monopolizzazione anche a livello legale di qualsiasi potere direttivo nelle mani del Führer, elevandolo così da puro e semplice motore del Partito a vero e proprio fondamento dello Stato, massima attuazione e compimento del nuovo assetto giuridico e politico¹¹. Lo Schmitt raccontò la missione del Führer come «il colossale organismo del Partito, il quale comprende parecchi milioni di membri ed è ordinato a sistema rigidamente gerarchico. Esso si fonda sull'autorità suprema del Führer: Il Führer, il rappresentante del Führer, la direzione del Partito con gli uffici relativi, i capi dei Distretti, i capi dei Circoli, i capi dei gruppi locali»¹².

Proprio nel carattere gerarchico delle relazioni intercorrenti fra Stato e Popolo, i giuristi dell'epoca ritrovavano la stabilità, la fermezza e la perseveranza del nuovo ordine. La totale abolizione della libera manifestazione delle più disparate e molteplici idee politiche era servita al Popolo sotto forma di sacrificio indispensabile per il compimento della missione che da sempre e in tutto il mondo spettava alla Germania. Missione che riguardava tutti i tedeschi, Hitler ed i suoi seguaci avrebbero donato loro un'era florida e piena di benefici, che però, per loro stessa natura, spettavano ad alcuni e non a tutti. Ne conseguì la diversificazione progressiva ed incessante delle razze in superiori ed inferiori, in particolare la celebrazione delle prime a discapito della discriminazione e dell'isolamento delle seconde. Alla luce della propaganda e della legislazione del Terzo Reich, il Nazionalsocialismo rappresentava la più alta espressione dell'unione del Popolo tedesco con il suo più autentico spirito e la propria patria, a seguito della creazione del Volkstaat (Stato della gente). Ciò sarebbe divenuto realtà solo se il Partito nazionalsocialista avesse ottenuto definitivamente il potere.

¹⁰ *Gli Stati a Partito*, 45. Il discorso è riportato integralmente dallo Schmitt.

¹¹ Cf. F. Neumann, *Behemoth*, Milano 1999. Quest'opera risale al 1942 ed è stata pubblicata dalla Oxford University Press, proprio durante l'allontanamento coattivo del contestatore politico Neumann. Nel titolo scelto dall'autore si scorgono due fondamentali richiami. Il primo alla Bibbia, il secondo al libro di Giobbe. Vi è però anche quello, propriamente scelto, alle righe di T. H. Behemoth, *The History of the Causes of the Civil Wars of England, and of the Consules and Artifices by Which they carried on from the Year 1640 to the year 1660*. Dall'analisi di Neumann infatti, la funzione principale della volontà Nazionalsocialista si rinviene nell'opera di cristallizzazione, tramite raggiri e artifici, dell'appoggio e del sostegno al razzismo imperialista: strumento cruento e crudele a causa del quale si rende possibile sviare l'attenzione del popolo dalla soppressione di tutte le libertà civili, politiche e giuridiche, asservite e sottomesse al nuovo regime.

¹² *Gli Stati a Partito*, 44.

Il 7 aprile 1933 segna la data in cui entrò in vigore la legislazione Antiebraica in Germania¹³. I proseliti del nuovo movimento al fine di chiarirne la ratio denunciaron, servendosi della propaganda antisemita, che i ruoli apicali della società tedesca erano quasi interamente occupati dai non ariani e che solo Hitler, luce ispiratrice della legislazione stessa, poteva riuscire ad arginare il «complotto giudaico» per la conquista della Germania. Così le disposizioni legislative atte ad emarginare sempre più gli ebrei tedeschi dal lavoro pubblico prima e dalla vita pubblica poi, venivano interpretate come l'unica soluzione possibile per addivenire alla serenità e alla pace nazionale di cui il Nazionalsocialismo era fervente portatore. «La legislazione razziale nazionalsocialista ha ridotto l'influenza dell'ebraismo in tutte le professioni, e soprattutto ha escluso gli ebrei dai posti di comando della Nazione. Questo è un passo importante nelle relazioni fra tedeschi e ebrei, ma non dobbiamo ignorare il fatto che noi non abbiamo ancora interamente eliminato in toto l'influenza del “*corpo estraneo ebreo*” nella vita nazionale tedesca. Essi (gli ebrei) hanno fatto un tentativo. Se il Popolo tedesco non avesse ripreso all'ultimo momento i propri sensi, e se non avesse avuto un fuhrer e Cancelliere chiamato Adolf Hitler capace di riconoscere il pericolo e di risvegliare il Popolo tedesco, noi saremmo stati ridotti in schiavitù»¹⁴.

Così legislazione e propaganda, sostenendosi quasi l'una con l'altra, inducevano le molteplici coscienze degli individui a fondersi in un'unica, totalizzante e nuova coscienza, quella sostenuta ed animata dal Partito. A questo si aggiunse poi la gestione ufficializzata di tutte le zone abilitate e preparate *ex lege* all'irrogazione di pene per gli oppositori della «rivoluzione legale», attuata dal movimento Nazionalsocialista. La legge del 22 marzo del 1933 che disciplinava la caccia al «diverso» utilizzando quale criterio discriminatorio non quello razziale, bensì quello fondato sul pensiero, sull'indole o sulla sessualità, aprì le porte del Lager di Dachau, sotto la vigilanza delle S.S.¹⁵.

Durante una conferenza stampa Himmler, il presidente della polizia di Monaco, lo presentò: «mercoledì verrà inaugurato vicino a Dachau il primo campo di concentramento, della capienza di 5000 persone. Vi verranno radunati tutti i comunisti e, se necessario, i funzionari marxisti che rappresentano un

¹³ Dal 7 aprile del 1933 erano state emanate con intenzioni più o meno palesemente antiebraiche: L. 7/4/1933: legge sul riordinamento dei pubblici impieghi; L. 25/4/1933: legge contro l'eccessivo popolamento delle scuole tedesche; L. 20/11/1933: ordinanza sulla ammissione dei medici alla attività presso a cassa malattia; L. 4/10/1933: legge sulla direzione dei giornali.

¹⁴ E.H. Schulz/R. Frercks, *Warum Arierparagraph? Ein Beitrag zur Judenfrage*, Berlino 1934, 6-8. (Trad. it. Perché il paragrafo ariano? Un contributo agli ebrei).

¹⁵ Cf. W. Sofsky, *L'ordine del terrore*, Roma-Bari 2002, cap. III.

pericolo per la sicurezza dello Stato, poiché alla lunga non è possibile, senza costi gravosi per l'Amministrazione, continuare a tenerli nelle carceri giudiziarie, e, dall'altra parte, non è nemmeno possibile rimetterli in libertà. È un tentativo che in alcuni casi abbiamo fatto con il risultato che essi, appena dimessi, hanno ripreso a organizzare le loro azioni sovversive. Abbiamo preso queste nuove misure senza farci ostacolare da scrupoli meschini, nella convinzione di aver tranquillizzato così la popolazione tutta e di aver agito secondo la sua volontà¹⁶.

Così ciò che la propaganda proclamava in teoria si stava trasformando pian piano in concreta realtà. Hitler diveniva guida e custode della Volkstaat. Ai meritevoli venivano elargiti premi, agli oppositori dure punizioni, quest'ultime affidate interamente al potere discrezionale della comunità.

Il Freisler, garante della giustizia e presidente del Tribunale del Popolo istituito dal Nazionalsocialismo nel 1934¹⁷, per condannare i reati politici in generale e quelli di alto tradimento in particolare, sfruttò la difesa legalizzata per determinare la sacralità e l'inviolabilità dello Stato e l'eliminazione di chiunque si ponesse al di fuori di esso minacciando in qualunque modo la vita del Führer o del Reich.

Dall'indissolubile unione fra legislazione e propaganda scaturiva la convinzione nell'«ariano tedesco» di aderire e sostenere il movimento Nazionalsocialista. La componente ideologica fu incessantemente accompagnata dalla legislazione che avallava costantemente e progressivamente l'odio semita.

I crimini contro l'umanità in generale, il genocidio in particolare, sinonimo quest'ultimo di milioni di vite spezzate dal Nazionalsocialismo e dal suo crudele disegno di sterminio, attuato soprattutto contro i Rom, i Sinti e gli Ebrei, si identifica in una specie di macro struttura a cui il Terzo Reich diede origine. Il Tribunale di Norimberga lo dichiarò il reato fra i reati, in violazione dello stesso diritto naturale. Esso è inoltre caratterizzato dalla più alta connotazione politica. Ove per connotazione politica si intende qualsiasi cosa riguardante il coesistere collettivo, atto ad una comune interpretazione del mondo. Il Crimine contro l'umanità è parte della più ampia categoria del crimine di guerra, ma differentemente da quest'ultimo si inserisce in contesto di pace ed è rivolto a popolazioni civili¹⁸.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga, sono considerati crimini contro l'umanità «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani commessi contro la popolazione civile prima o durante la guerra, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi quando queste costituiscano o no violazioni delle leggi interne dello Stato nel quale sono compiute,

¹⁶ Articolo comparso su *Müncher Neueste Nachrichten*, Martedì 21 marzo, 1993.

¹⁷ Cf. R. Gellately, *Il Popolo di Hitler, il Nazismo e il consenso dei Tedeschi*, Milano 2001, 79 e ss.

¹⁸ Cf. F. de Fontette, *Il processo di Norimberga*, Roma 1996, 57 e ss.

siano state seguite da crimini che rientrano nella competenza del tribunale o in connessione con essi». Nell'enunciato così come formulato dalla Corte, risulta evidente come quest'ultima si soffermi sulla circostanza che tali condotte siano in realtà legate all'impianto normativo tipico della Nazione imputata. Si sostiene però un vero e proprio diritto di intromissione nella sovranità degli Stati, attribuito sulla base del diritto universalmente riconosciuto della tutela dell'esistenza umana.

Il genocidio non è e non può mai essere considerato una mera riorganizzazione degli interessi statali tramite l'eliminazione della libertà di pensiero o di coloro che esprimono interessi divergenti da quelli professati dal sistema vigente. Il genocidio contempla un piano che spingendosi oltre i limiti nazionali, dà vita all'immagine del «nemico assoluto», individuato, determinato, preciso e da eliminare ovunque e con ogni mezzo. Esso è la realizzazione pratica della concezione darwiniana, elitistica e dello Stato etico, quest'ultimo inteso come ciò che è necessario al perdurare dello Stato stesso.

Nel genocidio la forte connotazione politica ed ideologica si presenta come massima espressione della cultura elitistica, quest'ultima intesa quale appartenenza ad un gruppo di individui superiori idonei al comando supremo¹⁹, di quella iniziatica, sinonimo di simbolo di estrema ed eterna fedeltà²⁰, e infine di quella opportunistica, consistente nell'individuazione di un nemico comune da combattere per salvaguardare il bene superiore della Comunità.

Il genocidio è il peggiore dei crimini, sostenuto dall'autorità sino al punto di essere da questa stessa legittimato e tramutato in svariate leggi, rispondenti all'unico scopo di rendere accettabile se non addirittura condivisibile il principio della rimozione fisica del nemico. Per raggiungere questo risultato risulta inevitabile l'attuazione di una propaganda indirizzata alla graduale e progressiva intensificazione dell'idea di razza e della disuguaglianza fra gli esseri umani²¹, sino ad ammettere che il diverso è inaccettabile.

Nelle ideologie politiche il concretizzarsi di un ideale razziale si unisce sempre al recupero del legame fra terra, popolo e ideali, capace di destare il più autentico e puro spirito Nazionalista. La propaganda accentuò e intensificò il concetto di unione fra territorio, popolo e Ideale. Così come sostenuto dal Fuhrer svariate volte, il Nazionalismo tramutò in realtà concreta idee e ideali già vivi, portandoli all'exasperazione e legandoli indissolubilmente al concetto di vivere, lavorare e

¹⁹ Cf. E. Conte/C. Essner, *Culti di sangue, Antropologia del Nazismo*, Roma 2004, cap. III.

²⁰ Cf. R. Girard, *La violenza e il sacro*, Milano 1992; C.R. Browning, *Uomini comuni*, Torino 1999, cap. 6-7.

²¹ Cf. A. Bienati, *Mass media e criminalità: tra Paideia e spettacolarizzazione*, in G. Forti/M. Bertolino (ed.) *La televisione del crimine*, Milano 2005, 619-634.

sopravvivere. E spingendosi ancora oltre, riconobbe praticamente e avallò una netta discriminazione del genere umano, che diveniva sinonimo di una realtà razzialmente determinata e non più generalmente considerata²².

Nella conferenza di Roma il 3 aprile del 1936, il Frank, ministro del Reich, raccontò il cammino da percorrere per riuscire a distinguere la categoria di cittadino da quella di mero componente di un Popolo. Concedendo a quest'ultimo la possibilità e la capacità di influire sul futuro della Comunità²³. Tale visione nazificata e razzista comportava però l'esistenza di un punto in comune in tutti gli aspetti del diritto, in cui il bene supremo risiedeva nella tutela e nella conservazione della Comunità del Terzo Reich.

Tale visione dava fondamento giuridico e allo stesso tempo ideologico al diritto razzista del Terzo Reich, dal momento che la propaganda parlava di una stirpe germanica assediata da attacchi politici e razziali progettati e perpetrati dagli ebrei a danno del Partito nazionalsocialista.

Con questa ansia politico-antropologica si arrivò inesorabilmente, come già accennato, alle odiose leggi sulla razza, che furono prese a modello purtroppo anche dal Partito Fascista in Italia. In Germania, nel 1938 veniva emanato il *Manifesto della razza*²⁴, con il quale da un lato, nascevano le leggi razziali italiane nonché il primo in cui il fascismo iniziava e prendere delle concrete e reali «posizioni nei confronti dei problemi della razza»²⁵. Inizialmente, la stampa di regime descrisse il *Manifesto* come quel documento attraverso il quale si proclamava non l'esistenza di razze inferiori o superiori, ma solo l'esistenza di razze fra loro diverse, ognuna con le proprie caratteristiche²⁶. Così, lo scopo principale risiedeva

²² Cf. W. Laqueur, *La Repubblica di Weimar, Vita e morte di una società permissiva*, Milano 1977, 21.

²³ Cf. H. Frank, Il nuovo indirizzo del diritto germanico, in *Istituto Nazionale Fascista di Cultura*, Roma 1937, 7.

²⁴ Cf. G. Sale, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Milano 2009, 64. Il Manifesto era composto da 10 punti: 1. Le razze umane esistono; 2. Esistono grandi razze e piccole razze; 3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico; 4. La popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana; 5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici; 6. Esiste ormai una pura razza italiana; 7. È il tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti; 8. È necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d'Europa occidentale, da un parte, gli orientali e gli Africani dall'altra; 9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana; 10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in alcun modo.

²⁵ Sale, *Le leggi razziali*, 64.

²⁶ Nel quotidiano *Il Messaggero*, del 15 luglio 1938, si leggeva: «esula dalla concezione fascista della razza qualsiasi intenzione polemica di natura filosofica o religiosa allo stesso modo che esula da essa il vecchio mito tanto discusso nell'Ottocento delle razze superiori o inferiori. Essa si limita ad affermare che esistono razze umane «differenti», con caratteri propri fino a costituire un tipo a sé, inconfondibile».

unicamente nel far avvicinare gli italiani al problema della razza e della purezza di quest'ultima. I Cattolici, dal canto loro, iniziarono ad interrogarsi sulle reali motivazioni che avessero condotto il regime ad attuare una vera e propria legislazione razziale. Certo è che le reali motivazioni che condussero all'adozione delle leggi razziali sono essenzialmente due. La prima si sostanzia nella volontà di attribuire nuove basi ideologiche al regime stesso, imperniate queste sulla cultura della razza e sulla volontà di appartenere ad essa. Su tali basi saranno quindi, formati i giovani al fine di creare il «fascista integrale», orgoglioso di tale appartenenza²⁷. La seconda risiede nel desiderio di Mussolini di intensificare sempre più il suo rapporto con Hitler. A tal fine la scelta di adottare una legislazione antisemita e razzista, proprio in armonia con l'ideologia del Führer, si presentava quasi come un obbligo²⁸. E fu così che Mussolini introdusse l'antisemitismo di Stato al fine di eliminare ogni contrasto esistente fra i due regimi totalitari²⁹. Tuttavia, l'introduzione in Italia di un dottrina dichiaratamente razzista, con delle sue peculiari caratteristiche, non assimilabili a quelle proprie di altri regimi, ed in particolare a quelle della Germania Nazionalsocialista resta figlia di un'autonoma scelta di Mussolini³⁰.

1. La reazione della Santa Sede alla politica razziale

«Lo scopo vero di questa politica razziale non lo si conosce: apparentemente sembra quello di salvaguardare la razza italiana da ogni ibridismo e contaminazione»³¹: in questo modo, la Segreteria di Stato Vaticana si poneva nei confronti della propaganda razziale arrivando ad affermare che «tale indirizzo non sembra giustificato dai fatti, perché un vero e proprio problema ebraico non pare esistere in Italia, dove gli ebrei sono 50.000 e sarebbe forse bastato eliminare quelli che maggiormente danno noia e impedire l'immigrazione di nuovi elementi»³².

²⁷ Cf. M. Maiocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, Firenze 1999.

²⁸ Cf. R. De Felice, *Mussolini il Duce. Gli anni del consenso, 1929-1936*, Torino 2007. Influi largamente sull'adozione della legislazione razziale la visita di Hitler a Roma. «Quello era per Mussolini il momento di imboccare a bandiere spiegate la strada dell'antisemitismo di Stato».

²⁹ Cf. G. Fabre, *Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Milano 2005. L'antisemitismo, secondo il Fabre, fu una parte fondamentale della formazione politico-culturale di Mussolini. Il problema ebraico era già nella testa di Mussolini prima ancora dell'alleanza con la Germania Nazista. Quest'ultima lo intensificò fino al punto di farlo sfociare nella promulgazione delle leggi razziali e antisemite del 1938.

³⁰ Cf. M. Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Bologna 2008.

³¹ *ASV-AES*, Italia, 1054, 732, 11.

³² *ASV-AES*, 730, 22.

L'atteggiamento della Santa Sede comunque non era uniforme dato che Pio XI si volle fare portatore di posizioni contrarie al nuovo indirizzo razziale³³, in modo del tutto esplicito; dall'altra parte gli organi centrali della Chiesa e la stampa ufficiale cattolica non si dimostrarono così ostili, tentando, anzi, un dialogo³⁴. Non c'è dubbio che la posizione della Santa Sede influì non poco sulle differenze intercorrenti fra il razzismo italiano e quello tedesco. Il primo, basato su tematiche meramente biologiche³⁵, non invadeva in alcun modo, la dimensione religiosa che – ricordiamolo – era di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica. Dimensione in cui sconfinava il secondo, il quale decantava la supremazia della razza ariana attraverso la venerazione del Sangue e della Terra. Il razzismo vero e proprio era profondamente diverso rispetto a quello indirizzato al mero perfezionamento degli esseri umani³⁶. Il primo fronteggiato ostilmente dalla Chiesa, il secondo accettabile, a meno che non si trasformi in un comportamento persecutorio e violento a danno di una qualsiasi altra razza: «chi ha presente le teorie del razzismo tedesco, rileverà subito la notevole divergenza di queste proposte da quelle del gruppo degli studiosi fascisti italiani. Questo confermerebbe che il fascismo italiano non vuole confondersi con il nazismo o razzismo tedesco intrinsecamente ed esplicitamente materialistico e anticristiano»³⁷. Inoltre si sottolineava con tono preoccupato «se i punti fissati dal gruppo degli studiosi fascisti in Italia si differenziano dalle teorie tedesche, se questa diversità fu rilevata anche in campo cattolico in Italia, come da quello razzista in Germania, tuttavia in Germania si salutarono come un incontro sullo stesso cammino, quelle dichiarazioni dello stesso ministro Starace, segretario del partito e quelle amplificazioni dei giornali, che scendevano per la prima volta in Italia dal concetto di razza, comunque inteso, enunciato ed applicato alla pratica

³³ Cf. G. Sale, *Le leggi razziali*, 2007. Pio XI portò avanti nel corso della sua intera vita una aspra e profonda lotta contro l'indirizzo fortemente eugenetico e razziale, in particolare antisemita, sostenuto dai regimi Fascista e Nazista, sebbene l'uno più blando dell'altro. Papa Ratti giudicò così il Manifesto della Razza del 1938 in forte contrasto a tutti i valori cristiani, a quel diritto naturale che per sua stessa natura predica l'eguaglianza fra gli uomini e ad ogni basilare principio di umanità.

³⁴ Cf. S. Rogari, *Azione Cattolica e fascismo. Dalla ripresa organizzativa al nuovo conflitto con il regime*, in *Nuova Antologia*, Firenze 1978, nn. 2125-26; *La crisi del 1938 e il distacco dal regime*, in *Nuova antologia*, 1978, n. 2127; S. Colarizi, *La seconda guerra mondiale e la Repubblica*, in *Storia dell'Italia contemporanea*, Torino 1995.

³⁵ *Il Manifesto della razza*, 14 luglio 1938: «il concetto di razza è concetto puramente biologico e la questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose».

³⁶ Cf. A. Brucculeri, *Razzismo italiano*, *Avvenire d'Italia*, 17 luglio 1938; E. Rosa, *La teoria moderna della razza impugnata da un acattolico*, in *Civiltà Cattolica* 3, 1938, 63 e ss.

³⁷ Cronaca Contemporanea, *Civiltà Cattolica* 3, 1938, 278.

razzista: cioè dalla difesa della razza al razzismo»³⁸. Parole queste, che volevano mettere in evidenza il pericolo che il regime fascista poteva correre perseverando nella sua ideologia. Ciò era peraltro aggravato dalla circostanza che molti esponenti del fascismo, spinti dal desiderio di una coalizione sempre più intensa e profonda con la Germania Nazista si sarebbero impegnati al massimo per introdurre anche in Italia i principi illuminanti il razzismo Nazionalsocialista.

Come abbiamo accennato, la reazione di Pio XI si manteneva su toni abbastanza alti dimostrandosi ostile nei confronti di quella politica razziale a cui il regime si avvicinava sempre di più, desiderando veramente che il regime fascista italiano si conformasse a quello tipico tedesco, da lui stesso considerato come contrario al Cristianesimo, ad ogni sentimento di umanità e ai dettami del diritto naturale, quel diritto naturale che dichiara l'uguaglianza fra gli uomini: «non è soltanto l'una o l'altra idea errata: è tutto lo spirito della dottrina che è contrario alla fede di Cristo»³⁹. Lo stesso, con gli assistenti ecclesiastici dei giovani dell'Azione Cattolica, insisteva: «cattolico vuol dire universale, non razzistico, nazionalistico, separatistico. Queste ideologie non solo non sono cristiane ma finiscono con il non essere neppure umane»⁴⁰. Il problema del razzismo era diventato «il tema più scottante del momento»⁴¹, essendo convinto che la nuova politica razziale, di impronta prevalentemente antisemita, si sarebbe presto trasformata nell'emanazione di leggi sostanzialmente discriminatorie ai danni della componente semita presente in Italia.

Le perplessità riguardavano le possibili ed estreme conseguenze derivanti dalla sempre maggiore espansione della politica razziale ed, in particolare, la sua preoccupazione che l'Italia tentasse sempre più di ripercorrere i principi ispiratori della Germania nazionalsocialista⁴². Mussolini sentendosi offeso da queste parole,

³⁸ Articolo comparso sul quotidiano *La Libertà*, 6 agosto 1938.

³⁹ Cronaca, 271.

⁴⁰ Cronaca, 271.

⁴¹ G. Passeleq/B. Suchecky, *L'enciclica nascosta di Pio XI. Un'occasione mancata dalla Chiesa nei confronti dell'antisemitismo*, Milano 1997. Nel 1938 Papa Pio XI incaricò tre gesuiti di scrivere la bozza di un'Enciclica al fine di denunciare il razzismo ed, in particolare, l'antisemitismo. Il documento, però, non verrà mai utilizzato né pubblicato. Nel 1939 Pio XI muore e a lui succedette Eugenio Pacelli, Pio XII. Sotto quest'ultimo il Vaticano si astenne dal prendere una posizione in un momento come quello in cui in Europa si stava preparando lo sterminio degli ebrei.

⁴² *ASV - AES*, 738, 22. Il Papa disse importanti parole sul razzismo agli studenti di Propaganda Fide. Così è scritto in una nota della Segreteria di Stato: «egli precisava alcuni punti di dottrina cattolica, confutava alcune affermazioni razziste; spiegava in che senso si poteva parlare di razze diverse e accennava alla conseguenze dolorose a cui avrebbe portato la politica razzistica, praticata su larga scala e non intesa soltanto a salvaguardare gli interessi imperiali evitando pericolosi incroci e imbastardimenti».

dichiarò che la politica razziale derivante dal Fascismo presentava caratteri propri, autonomi ed indipendenti, non sentendo questa stessa politica in alcun modo l'esigenza di imitarne altre. In tal modo, i vescovi sempre più allarmati dalla circostanza che i rapporti intercorrenti fra il Papa e il Duce potessero incrinarsi, cercarono di conciliare il pensiero fascista sulla problematica razziale e quello cattolico, tentando di far apparire le parole del Papa non del tutto sfavorevoli alla propaganda fascista. In tal senso fu la missiva inviata a Farinacci: «il S. Padre non parlava contro un razzismo fascista, ma parendogli che una certa corrente di stampa fascista volesse promuovere e caldeggiare anche in Italia un razzismo alla hitleriana, ha voluto mettere l'avviso contro il pericolo di un tale razzismo, e perciò ha parlato di mutazione dai tedeschi. Ma il S. Padre non ha condannato qualunque cura o difesa della razza, ma ha dichiarato espressamente di riprovare quel razzismo esagerato e divisionista, che animato da un culto superbo ed egoistico della propria razza, è contrario alla legge della umana e cristiana fraternità fra i popoli»⁴³. Galeazzo Ciano, all'epoca Ministro degli Esteri, riferì al mons. Borgongini Duca, Nunzio Apostolico presso la Repubblica Italiana, circa l'indirizzo politico e razzista che il regime intendeva perseguire: «il Governo si trova nella necessità di regolare le relazioni fra bianchi e neri nell'Impero. È necessario soprattutto impedire la nascita di meticci. Le razze anglosassoni oggi fanno una severa politica razzista, anche l'Italia deve farla»⁴⁴. Neque satis: «a fianco della questione dei neri si dovrà trattare anche quella degli ebrei, per due ragioni: perché essi sono espulsi da ogni parte, e non vogliamo che gli espulsi credano di poter venire in Italia come nella terra promessa, perché è loro dottrina consacrata nel Talmud, che l'ebreo deve mischiarsi con le altre razze come l'olio con l'acqua, ossia rimanendo di sopra, cioè al potere. E noi vogliamo impedire che gli ebrei in Italia abbiano posti di comando»⁴⁵.

Il Nunzio Apostolico, dal canto suo, si mostrò più preoccupato che la legislazione antiebraica potesse violare qualche articolo del Concordato o riguardare anche gli ebrei cattolici, piuttosto che del loro futuro in generale⁴⁶. Il

⁴³ *ASV - AES*, 22. La lettera fu inviata dal vescovo di Cremona Giovanni Cazzani a proposito del discorso che il Papa tenne il 28 luglio agli studenti del collegio di Propaganda Fide.

⁴⁴ *ASV - AES*, 728, 46.

⁴⁵ *ASV - AES*, 46.

⁴⁶ *ASV - AES*, 46. Scriveva il Nunzio: «circa gli ebrei mostravo la mia preoccupazione perché in Germania si seguitano a colpire come ebrei i convertiti battezzati, che perciò sono usciti dal loro Popolo, in Italia, invece, ove esiste il Concordato, non si sarebbe potuto impedire il matrimonio tra un ebreo convertito e un cattolico». Il Ministro ripose: «il razzismo italiano non si ispira a quello tedesco, ma vuole semplicemente regolare, con opportune leggi, le relazioni fra bianchi e neri nel nuovo Impero, ed in questa occasione regolare la questione degli ebrei».

Ministro mise al corrente il nunzio del dispiacere e della rabbia che avevano suscitato in Mussolini le parole pronunciate dal Papa. Parole che, comunque, la stampa del regime non rese pubbliche, per evitare di compromettere il già di per sé difficoltoso appoggio da parte delle autorità ecclesiastiche nei riguardi della legislazione antiebraica. Con queste premesse, il Governo emanò due comunicazioni, con la prima veniva fatto divieto di esprimere un indirizzo divergente da quello espresso dal regime e veniva limitata, se non addirittura esclusa, la libertà di espressione della Stampa cattolica, là dove la seconda riguardava proprio il discorso tenuto dal Papa agli studenti di Propaganda Fide e il divieto assoluto di pubblicarlo⁴⁷, e vennero accantonati quegli articoli di cui il Papa aveva chiesto la pubblicazione a *La Civiltà Cattolica*⁴⁸. Di tali provvedimenti mons. Giovanni Battista Montini (futuro Paolo VI) informò le delegazioni apostoliche estere in modo tale che queste non identificassero il silenzio della Chiesa in complicità con il regime.

Il discorso tenuto dal Papa contro il razzismo venne interpretato in maniera favorevole dalla stampa estera, ed in particolare, da quella francese ed inglese⁴⁹. L'ambasciatore degli Stati Uniti, dal canto suo, mise al corrente Pio XI circa le perplessità suscitate nel presidente Roosevelt, dovute quest'ultime all'indirizzo razziale attuato dal regime fascista, in particolare gli Stati Uniti desideravano che la Santa Sede si pronunciasse nuovamente su tale problematica⁵⁰. Tuttavia, né la Santa Sede né il Governo italiano erano in quel momento interessati al contrasto. Così Mussolini nonostante il suo disprezzo nei confronti del Papa volle sancire un accordo segreto con la Chiesa, nella convinzione sia di ricevere finalmente l'appoggio di quest'ultima sia il silenzio e la rassegnazione definitiva di Pio XI. Il patto vide la luce nel 1938⁵¹ e toccava da un lato il problema del razzismo e della questione ebraica e dall'altro quello riguardante l'Azione Cattolica. La prima comunicazione evidenzia palesemente la volontà del regime di limitare e, in alcuni casi eliminare la libertà di espressione della Chiesa: essa non deve in alcun modo farsi portatrice di un indirizzo contrastante rispetto a quello portato avanti dal regime. Quindi si legge: «è intenzione del Governo che questo problema sia tranquillamente definito in sede scientifica e politica, senza aggravio del gruppi

⁴⁷ Cf. *ASV - AES*, 728, 55.

⁴⁸ Cf. G. Sale, *Il Novecento fra genocidi, paure e speranze*, Milano 2006.

⁴⁹ Cf. *ASV - AES*, 730, 46. Alcune associazioni ebraiche inviarono al Papa i propri ringraziamenti. In particolare *L'alliance Israélite universelle* dichiarò a Pio XI la propria riconoscenza per: «l'ammirabile energia con la quale condannò, nell'udienza agli alunni del collegio di Propaganda Fide le teorie razziste, come false, inumane, empie e gravide di conseguenze detestabili».

⁵⁰ Cf. *ASV - AES*, 731, 8.

⁵¹ Cf. G. Sale, *Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione*, Milano 2007, 54.

allogeni, ma solo con la doverosa applicazione di onesti criteri discriminatori che lo Stato ritiene essere in diritto di stabilire e di seguire. Gli ebrei possono essere sicuri che non saranno sottoposti a trattamento peggiore di quello usato loro per secoli e secoli dai Papi che li ospitarono. Desiderio del Capo del Governo è che la stampa cattolica, i predicatori e i conferenzieri si astengano dal trattare in pubblico il problema razzista»⁵².

La questione dell'Azione Cattolica risultava più difficile da affrontare. Essa, rimase una fra le poche associazioni, se non l'unica ancora intenzionata a contrastare l'indirizzo politico adottato dal regime, sostenendo e diffondendo nella popolazione il pensiero espresso da Pio XI⁵³. Così facendo, l'Azione Cattolica sfidò a viso aperto il fascismo e nonostante gli atti di violenza perpetrati a danno delle sue sedi, continuò ad essere interpretata come l'unica in grado di mettere fuori gioco Mussolini e la sua politica razziale. Così il duce, adirato ma allo stesso tempo consapevole dell'importanza dell'appoggio ecclesiastico, tentò nuovamente un compromesso con la Santa Sede, ed in particolare, con Pio XI⁵⁴. Se da un lato la diplomazia ecclesiastica tentava una sorta di conciliazione fra la politica governativa e i principi cattolici, dall'altro Pio XI e l'Azione Cattolica non si arresero, né si sottomisero mai all'ordine del regime di non pubblicare opinioni divergenti o contrastanti da quelle perseguite dal regime stesso; anzi sostennero con forza la loro lotta contro l'ideologia razzista e la legislazione antisemita che dal Pontefice vennero sempre considerate come contrarie al principio naturale dell'eguaglianza fra gli uomini, alla morale cattolica e ad ogni senso di umanità.

Nel 1938 vennero introdotte le «leggi per la difesa della razza». Questo testo legislativo più quello introdotto l'anno precedente, il cui scopo era quello di impedire le unioni fra cittadini italiani e indigene nelle colonie africane, prese il nome di «leggi razziali», il cui scopo sostanziale e reale consisteva nel colpire duramente la popolazione ebraica. Per tale motivo, queste leggi vengono da molti definite semplicemente «leggi antiebraiche», il cui obiettivo finale risiedeva nell'espellere dall'Italia tutti gli ebrei indistintamente essendo la discriminazione basata su criteri biologici e non religiosi. Così il Governo aveva previsto di addivenire a tale risultato in 10 anni e a tal fine stava predisponendo un progetto

⁵² ASV - AES, 730, 19.

⁵³ Cf. P. Scoppola/F. Traniello, *I cattolici fra fascismo e democrazia*, Bologna 1975; G. Rossini, *Il movimento cattolico nel periodo fascista*, Roma 1966; M. Casella, *L'Azione Cattolica nell'Italia contemporanea*, Roma 1919-1969; Casella, *L'Azione Cattolica al tempo di Pio XI e Pio XII, 1922-58*, in *Dizionario storico del movimento in Italia*, Milano 1982; G. Sale, *Fascismo e Vaticano prima della Conciliazione*, Milano 2007.

⁵⁴ Cf. S. Colarizi, *La seconda guerra mondiale e la Repubblica*, *Storia dell'Italia contemporanea*, Torino 1996.

di legge⁵⁵. Molti furono coloro che chiesero alle autorità Vaticane ed, in particolare al Papa, di intervenire per aiutare gli ebrei. Un gruppo di fascisti e di cattolici scrivevano a Pio XI: «desideriamo che il mondo sappia che non siamo dei servi di un tiranno, ma che serviamo un'idea, per il nome di Dio e della Patria. Chi crede o s'illude d'avere in noi dei ciechi strumenti di ogni sua aberrazione, è bene che sappia che noi abbiamo la fierezza di dire no, e di non avanzare oltre le barriere della nostra fede»⁵⁶. Il giorno dopo l'adozione della disposizione antisemita che escludeva dalle scuole e dalle università studenti e docenti di razza ebraica, Pio XI si pronunciò esplicitamente contro il razzismo e l'antisemitismo da egli stesso considerati entrambi come contrari ad ogni principio di umanità e a quella eguaglianza naturale e sostanziale tra gli uomini.

Il regime aveva però vietato espressamente la pubblicazione su riviste e su giornali cattolici dei discorsi tenuti dal Papa, divergenti o in contrasto con l'indirizzo razziale e antisemita sostenuto dal regime. Ciò nonostante la maggior parte degli intellettuali apprese la notizia relativa alle parole proferite dal Papa a Castelgandolfo⁵⁷ da riviste cattoliche straniere⁵⁸.

Il testo integrale è riportato ne *La Libre Belgique*: «a questo punto il Papa non riuscì più a trattenere la sua emozione. Ed è piangendo che egli citò i passi di san Paolo che mettono in luce la nostra discendenza spirituale da Abramo: la promessa è stata fatta ad Abramo e alla sua discendenza. Ascoltate attentamente: Abramo è definito il nostro patriarca, il nostro avo. L'antisemitismo non è compatibile con il sublime pensiero e la realtà evocata in questo testo. L'antisemitismo è un movimento odioso, con cui noi cristiani non dobbiamo avere nulla a che fare. Attraverso Cristo e in Cristo noi siamo i discendenti spirituali di Abramo. Tutte le volte che legge le parole, il sacrificio di nostro padre Abramo, non posso fare a meno di

⁵⁵ Cf. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino 2000.

⁵⁶ *ASV - AES*, 730, 23. La lettera porta la data del 2 agosto del 1938. In essa si legge: «Beatissimo Padre, Spediamo a V.S. copia della lettera che inviamo al Duce, per testimoniare filialmente quali sono i veri sentimenti dei veri italiani. Se credete potete farla pubblicare, come nostra protesta alle intemperanze verbali e diplomatiche del Duce. Desideriamo che il mondo sappia che non siamo dei servi di un tiranno, ma che serviamo un'idea, per il nome di Dio e della Patria. Chi crede o s'illude d'avere in noi dei ciechi strumenti di ogni sua aberrazione, è bene che sappia che noi abbiamo la fierezza di dire no, e di non avanzare oltre le barriere della nostra Fede. A chi crede d'essere riuscito ad abbindolarci, diciamo innanzi al mondo: no! E con questo mostriamo che l'Italia non è al bando della civiltà e Vi bacciamo con immutata fedeltà il sacro Piede». Firmata: «I fascisti d'Italia, figli vostri e figli della Chiesa Cattolica Apostolica Romana». Sale, *Le leggi razziali*, 199.

⁵⁷ Cf. *ASV - AES*, Italia, 1063, 755, 88. Il Papa si trasferì a Castelgandolfo dove si trasferì il 30 aprile 1938, tre giorni prima dell'arrivo a Roma di Hitler, e vi rimase fino al 29 ottobre. Ritornò in Vaticano per la festa di Cristo Re.

⁵⁸ Cf. E. Fattorini, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un Papa*, Torino 2007, 182.

commuovermi profondamente. Non è lecito per i cristiani prendere parte all'antisemitismo. Noi riconosciamo che ognuno ha il diritto all'autodifesa e che può intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare gli interessi legittimi. Ma l'antisemitismo è inammissibile. Spiritualmente siamo tutti semiti»⁵⁹. Ma se da un lato si assiste alla forte opposizione di Pio XI, dall'altro il comportamento della Curia Romana risultava piuttosto dialogante. La Segreteria di Stato, dal canto suo, tentava la via della conciliazione nella speranza di ottenere, quanto più possibile provvedimenti favorevoli per gli ebrei in generale ed in particolare, per quelli cattolici. Venne affidato a Tacchi Venturi (che per molti anni fu il tramite nei rapporti intercorrenti fra Santa Sede e Stato fascista) il compito di convincere Mussolini ad utilizzare come criterio discriminatorio non più quello biologico, bensì religioso ponendo così l'attenzione sugli ebrei battezzati e convertiti al cattolicesimo⁶⁰. Tentativo questo che ebbe scarso successo.

Dopo l'emanazione delle prime leggi antiebraiche, Venturi comunicò a Mussolini il pensiero del Papa: «Il Santo Padre come italiano si rattrista veramente di vedere dimenticata tutta una storia di buon senso italiano, per aprire la porta o la finestra ad un'ondata di antisemitismo tedesco»⁶¹. Il Capo del governo rispose che l'Italia aveva intrapreso la sua politica razziale non per imitare la Germania e che l'ebraismo è da sempre Stato considerato alla stregua di un nemico da sconfiggere. Tuttavia promise al Papa al fine di appianare i loro sempre più controversi rapporti, l'adozione di provvedimenti meno duri nei confronti di quegli ebrei meritevoli. Pio XI, quindi, confidava che anche per gli ebrei battezzati o convertiti fosse previsto il medesimo trattamento⁶². Ad ogni modo, fu innegabile che dal momento

⁵⁹ Fattorini, *Pio XI*, 183. Le parole di Papa Pio XI sono riportate su *La Libre Belgique* (rivista cattolica belga) del 14 settembre 1938. Il giornale vaticano intitolato l'Osservatorio, pubblicò il discorso del Papa censurando la parte riguardante il problema ebraico. *La Civiltà Cattolica* non ne fece proprio parola.

⁶⁰ Cf. *ASV-AES*, 1054, 727, 30. Si legge in una nota della Segreteria di Stato dell'8 settembre 1939, la comunicazione da parte della Santa Sede al p. Tacchi Venturi di battersi, in particolar modo, per gli ebrei battezzati o cattolici. Si legge: «non sarebbe equo che, indipendentemente dall'origine, gli ebrei convertiti che hanno contratto in precedenza un matrimonio misto ai sensi del diritto canonico fossero considerati cattolici e non già sempre e comunque ebrei sol perché tali erano i loro genitori?».

⁶¹ *ASV - AES*, 45. Precedentemente, il p. Tacchi Venturi aveva messo a conoscenza il duce della circostanza che «il Santo Padre per notizie e informazioni purtroppo attendibili è molto preoccupato che questo aspetto o parvenza di antisemitismo che si dà alle disposizioni prese in Italia contro gli ebrei, non abbia a provocare da parte degli ebrei di tutto il mondo delle rappresaglie forse non insensibili all'Italia».

⁶² *ASV - AES*, 45. «Per queste considerazioni il Santo Padre confida che le norme per discriminare gli ebrei nello Stato italiano non vengano applicate a quelli fra essi che ricevettero il battesimo».

in cui venne pubblicato il *Manifesto* i rapporti fra il Duce e il Pontefice andarono man mano peggiorando, sino ad ipotizzare, addirittura, un possibile allontanamento del Papa da Roma ed una nuova elezione di un pontefice straniero⁶³. A tal punto la Chiesa tentò di contrastare le nuove disposizioni legislative discriminatorie adottate dal regime, facendo leva non più su principi di natura ideologica, bensì su quegli strumenti giuridici di cui era in possesso, quali, in particolare, il Diritto canonico in sé e per sé e il Concordato del 1929. Anche questo tentativo risultò quasi fallimentare. Si ottenne sia la possibilità per i bambini ebrei battezzati di frequentare scuole private cattoliche e parificate⁶⁴, sia la possibilità per le insegnanti ebreie battezzate di continuare ad insegnare nelle scuole cattoliche parificate. Tali provvedimenti, però, non riuscirono ad appianare i rapporti intercorrenti fra Mussolini e Pio XI. Rapporti che, anzi, peggiorano notevolmente a causa delle parole espresse da Farinacci a Norimberga, durante lo svolgimento del convegno annuale Nazista, ad un giornale delle Schutz Staffeln.

Parole, queste, che attaccarono duramente il Papa e le idee decisamente antirazziste da quest'ultimo professate. Farinacci dichiarò esplicitamente che Pio XI non era poi così importante: «il Popolo italiano è cattolico e oltre 300 milioni di cattolici del mondo guardano a Roma, perciò noi abbiamo fatto la pace con il Vaticano. Ora quando il Papa ha preso posizione in forma e maniera politica contro il Manifesto fascista sulla razza, io per primo mi sono opposto a lui nel mio giornale. Ogni qual volta il Papa fa dichiarazioni politiche, il nostro Popolo non dà ascolto a lui ma al Duce. La nota dichiarazione del Papa non ha fatto perciò la minima impressione sul nostro Popolo. Una tale confusione sarebbe incomprensibile. Il fascismo realizzerà ognuna delle sue intenzioni, senza badare al Papa»⁶⁵.

La Dichiarazione emanata dal Gran Consiglio dettava le disposizioni riguardanti la legislazione antiebraica⁶⁶, le quali privando gli ebrei dei più basilari

⁶³ Cf. *ASV - AES*, 730, 36.

⁶⁴ Cf. *ASV - AES*, 732, 53.

⁶⁵ *ASV - AES*, 731, 46.

⁶⁶ Cf. *La Civiltà Cattolica*, 4, 1938, 270-271. Nella Dichiarazione i punti essenziali possono essere riassunti in: 1) divieto di matrimoni fra Italiani/e appartenenti a razze non ariane; 2) espulsione degli ebrei dal partito fascista; 3) divieto per gli ebrei di essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone o essere possessori di oltre cinquanta ettari di terra; 4) divieto di prestare servizio militare; 5) allontanamento dagli uffici pubblici; 6) speciale regolamentazione per l'accesso alle professioni. Inoltre, la Dichiarazione prevedeva anche i parametri in virtù dei quali si determinava l'appartenenza o meno alla razza ebraica: 1) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; 2) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera; 3) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica; 4) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione diversa dall'ebraica, alla

diritti civili e politici, li rendeva una classe giuridicamente e politicamente inferiore. In tale senso, la Dichiarazione affermava: «questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista»⁶⁷.

In queste parole, si trova la volontà di reprimere qualsiasi rivolta da parte degli ebrei contro il regime, ormai sostenitore di una politica apertamente e dichiaratamente razziale e antisemita. Alcune disposizioni vietavano alla Chiesa di esprimere il proprio pensiero nella misura in cui fosse considerato contrario e o contrastante rispetto a quello professato dal regime, rendendole impossibile la libera partecipazione alle scelte politiche inerenti la dottrina razziale e antisemita.

L'Osservatore Romano, infatti, nella nota del 18 ottobre, evidenziava lo sconcerto e le perplessità con cui la Chiesa reagiva nei confronti della Dichiarazione. La Santa Sede, ciò nonostante, decise di attendere silenziosamente i successivi provvedimenti che il Gran Consiglio avrebbe di lì a poco adottato. Tale comportamento rispondeva all'esigenza da un lato di non scatenare una vera e propria guerra con Mussolini, intenzionato quest'ultimo a perseguire una rigida politica razziale, al fine di evitare di inasprire ancora di più la legislazione antisemita, già di per sé dura ed inesorabile.

La Chiesa tentava di preparare gli animi alla lotta contro i provvedimenti emanati dal Regime a danno degli ebrei, muovendosi in una duplice direzione, da un lato persuadendo il Governo, dall'altro chiedendo al clero di non aderire alla rivista intitolata *La Difesa della razza*. Si legge in una nota della Segreteria di Stato: «per mezzo di persone adatte e ornate delle opportune qualità, sarebbe bene cercare di insistere su influenti persone del Regime, e non soltanto sul capo del Governo, per far loro comprendere a quali tristi conseguenze conduce una politica razziale esagerata che non si limita a misure tendenti al rinvigorismento della stirpe, ma va

data del 1 ottobre XVI. La medesima Dichiarazione conteneva poi l'elenco di coloro che, per meriti patriottici, non venivano sottoposti a tali delimitazioni: le famiglie dei caduti nelle ultime quattro guerre sostenute dall'Italia; volontari di guerra; famiglie di coloro che erano stati insigniti della croce al merito di guerra e quelle dei caduti per la causa fascista; gli iscritti al partito fascista sin dagli anni 1919-1922 e nel secondo semestre del 1924; le famiglie aventi eccezionali meriti da accertare da una apposita commissione. La Dichiarazione fissa altri criteri: 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto alla pensione; 2) che ogni forma di pressione sugli ebrei per ottenere abiezioni sia rigorosamente repressa; 3) che non si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo la legge vigente; 4) che assieme alle scuole elementari sia consentita l'istituzione di scuole medie per gli ebrei. La Dichiarazione concludeva così: «il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per evitare l'immigrazione degli ebrei in Palestina, una controllata immigrazione di una parte degli ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Anche tale eventualità dipenderà dall'atteggiamento che l'ebraismo internazionale avrebbe assunto nei confronti del fascismo»

⁶⁷ *La Civiltà Cattolica*, 270-271.

all'eccesso del razzismo con provvedimenti che ledono la giustizia e i diritti della Chiesa. Di più far capire che in caso di dissidio con la Santa Sede lo svantaggio maggiore sarebbe per il fascismo»⁶⁸. Pio XI, intendeva incentivare la lotta contro un razzismo esagerato ed esasperato affermando: «questo si potrebbe fare con speciali riunioni del clero senza dare l'impressione che si voglia fare azione contro il Governo. Questo sembra necessario soprattutto nel momento presente in cui non v'è libertà di stampa e spesso anche i pochi e deboli quotidiani cattolici sono obbligati a pubblicare certe sciocchezze circa il razzismo»⁶⁹.

2. La reazione della Santa Sede al Regio decreto sui “provvedimenti per la difesa della razza italiana”

Di fronte all'emanazione del R.D.L. del 17 novembre del 1938 la posizione assunta dalla Chiesa fu tutt'altro che omogenea⁷⁰. La legislazione antisemita fascista ricalcava sempre di più quella predicata ed applicata da Hitler nella sua Germania nazionalsocialista, anche se in maniera più moderata. A tentare di trovare un accordo con il Governo, che accontentasse sia questo che la Chiesa, furono il mons. Borgongini Duca e il Tacchi Venturi. Tentarono di ostacolare la politica razziale al fine di salvaguardare la morale cattolica, in attuazione del pensiero espresso da Pio XI, furono il mons. Ottaviani e il mons. Tardini. Entrambi professando l'estrema contrarietà dell'antisemitismo e del razzismo alla morale cristiana e al principio che stabilisce la sostanziale eguaglianza fra gli uomini.

Il regio R. D. 1728 sui «provvedimenti per la difesa della razza italiana», era costituito, essenzialmente, da due parti: l'una intitolata: «Provvedimenti relativi al matrimonio», l'altra: «Degli appartenenti alla razza ebraica», ed unificava le disposizioni dettate dal Gran Consiglio nella *Dichiarazione sulla razza* e divenne, dopo la sua conversione in legge avvenuta nel 1939, punto di riferimento fondamentale per le

⁶⁸ ASV-AES, Italia, 1063, 755.

⁶⁹ ASV - AES, 755.

⁷⁰ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 2005, 338. Egli critica aspramente la Santa Sede ed il comportamento da questa tenuto durante il regime fascista sul problema inerente la «purezza della razza». L'autore sostiene che la Chiesa portò, effettivamente, avanti solo la polemica contro la violazione dell'articolo 34 del Concordato in materia matrimoniale. Polemica, fra l'altro, sempre discreta e mai invasiva. La Chiesa non adottò mai un comportamento apertamente contrario contro la questione razzista ed in particolare contro la problematica antisemita. Scrive il De Felice: «l'atteggiamento della Santa Sede rispetto ai provvedimenti razziali fascisti fu a sua volta sostanzialmente timido e rivolto non a difendere gli ebrei, ma a difendere precise prerogative della Chiesa cattolica in Italia».

future disposizioni legislative razziali⁷¹. La Chiesa, riferendosi alle disposizioni contenute nella parte intitolata “Provvedimenti relativi al matrimonio”, voleva evitare che la legislazione razziale in materia matrimoniale a cui il Governo stava lavorando potesse, in qualche modo, comportare una violazione, seppur minima del Concordato. In tal senso una nota del mons. Borgongini Duca: «la Chiesa non può impedire in coscienza il matrimonio fra due cattolici di qualsiasi razza o nazionalità, e ciò per legge divina. Certo essa dissuade con tutti gli argomenti che sono a sua disposizione, per ragioni morali o igieniche, le unioni fra bianchi e neri e qualsiasi unione eterogenea, anche per evitare l'origine dei meticci»⁷². Nella medesima nota, portata all'attenzione del Governo, si chiedeva a quest'ultimo di addivenire ad una soluzione pacifica che accontentasse entrambe le parti. Quindi la Santa Sede promettendo di limitare al massimo le unioni miste, chiedeva al Governo di risparmiare l'articolo 34 del Concordato. Questi, dal canto suo, rispose negativamente a tale richiesta: un tale compromesso significava sia sminuire il principio biologico discriminatorio, a cui l'intero corpo legislativo razziale si ispirava, sia cancellare uno dei principali scopi della normativa discriminatoria in questione, ovvero disincentivare le unioni miste sino al punto di rendere sempre più definitiva l'esclusione degli ebrei dalla società.

Mons. Tardini, chiari la difficoltà di addivenire pacificamente ad un punto di incontro fra la volontà ecclesiale e quella del regime. Nel descrivere il comportamento assunto dagli esponenti governativi ricorda che «nel discutere alzano la voce, non entrano neppure in merito agli argomenti, ma rifiutano gridando ogni proposta, si dichiarano irremovibili, non fanno alcun conto del Concordato»⁷³. E rivolgendosi al Papa dichiara: «sembrerebbe più opportuno non insistere nelle trattative e nelle

⁷¹ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 338. Furono emanati altri provvedimenti a contenuto razziale o meglio antisemita: R.D.L. del 15 novembre del 1938 n. 1779 atto all' «Integrazione e coordinamento in un testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana»; R.D.L. del 9 febbraio 1939 n. 126 inerente le norme di attuazione dell'articolo 10 del R.D.L. 17 novembre 1938 riguardanti i limiti di proprietà imposti agli ebrei; la legge del 29 giugno 1939 n. 1054, inerente la «Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica»; la legge del 13 luglio 1939 n. 1024, ossia la cosiddetta legge sull' «arianizzazione» che attribui al Ministro dell'Interno il potere di dichiarare «la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello Stato civile».

⁷² *ASV - AES*, 733, 49.

⁷³ *ASV - AES*, 81. Nella relazione del Tardini si legge anche: «e quel che è peggio criticano anche il Papa, si lamentano dei suoi discorsi e usano anche parole non rispettose. È insomma l'atteggiamento Farinacci che fa da scuola. D'altra parte anche Mussolini, prima non ha voluto ricevere p. Tacchi Venturi, poi, quando questi gli ha scritto, ha passato la lettera all'on. Buffarini perché ci pensasse lui».

proposte e lasciarli poi fare la legge, lasciando così a loro soli la responsabilità»⁷⁴, suggerendogli inoltre, di denunciare la violazione del Concordato nella misura in cui la legislazione discriminatoria sostenuta dal regime sia in contrasto con quanto da quest'ultimo stabilito in materia matrimoniale. Tale suggerimento fu accolto e sostenuto dal Papa che rifiutava qualsiasi compromesso con il regime e che, anzi, pretendeva da questo un'assunzione di responsabilità⁷⁵.

Precedentemente all'emanazione della nuova legislazione razziale, la Chiesa aveva messo al corrente il Governo dell'eventuale dispiacere che le avrebbe provocato l'emanazione di una previsione legislativa che sottoponeva a pene detentive o ad ammende coloro i quali avessero contratto un'unione mista. Il 2 novembre, il testo della nuova legge razziale, ed in particolare la seconda parte riguardante la materia matrimoniale, veniva posto all'attenzione del Papa. In questo modo la Santa Sede si rese conto che il suo timore aveva trovato un suo fondamento. Infatti, l'articolo 7 vietava il riconoscimento di effetti civili all'unione matrimoniale contratta fra cattolici appartenenti a razze diverse⁷⁶.

Mons. Tardini, dopo aver constatato l'effettiva violazione dell'art. 34 del Concordato da parte della legislazione razziale, suggerì alla Santa Sede di rendere noto il proprio pensiero in merito: «è necessario sia reso noto con pubblica dichiarazione che la Santa Sede non approva il principio razzista, ispiratore della legge; che la Santa Sede non ha approvato o concordato il testo della nuova legge; che la Santa Sede, non potendo impedire la nuova legge, è intervenuta solo per attenuare la legge stessa, almeno nei casi più gravi»⁷⁷. La Chiesa preferì invece attenuarne la rigidità: «non si può tacere che la nuova legge, specialmente nell'articolo 7 è in contrasto con l'articolo 34 del Concordato. Quindi la Santa Sede si troverà nella necessità di fare una dichiarazione in merito. Poiché è nell'interesse delle due Parti non estendere il contrasto, la Santa Sede non procederà alla predetta dichiarazione senza previa intesa»⁷⁸.

⁷⁴ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 338.

⁷⁵ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 85. In un nota redatta da mons. Tardini si legge: «il Santo Padre è d'avviso di non trattare col Governo più oltre su tale questione, lasciare a lui tutte le responsabilità, protestare e applicare l'art. 28 della istruzione emanata dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti».

⁷⁶ L'articolo 7 recava tali disposizioni: «non produce effetti civili il matrimonio celebrato contro il divieto dell'articolo 1, salvo che esso sia Stato celebrato in punto di morte, o previa dispensa dell'autorità civile, per legittimazione di prole. Solo in questi casi si fa luogo a trascrizione del matrimonio».

⁷⁷ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 139.

⁷⁸ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 338.

Queste dichiarazioni pongono in evidenza, ancora una volta, la posizione non univoca dei rappresentanti ecclesiastici nei confronti della legislazione razziale. Alcuni ritenevano che la Santa Sede avrebbe dovuto conciliare le sue posizioni con quelle sostenute dal governo fascista, al fine di distendere i rapporti ormai tesi. Altri, al contrario, ritenevano che la Chiesa, ricalcando il pensiero di Pio XI, avrebbe dovuto lottare apertamente contro la legislazione razziale, di per sé, portatrice di principi discriminatori contrari all'eguaglianza naturale fra gli uomini. Pio XI scrisse egli stesso a Mussolini chiedendogli di modificare il testo dell'articolo 7. Mussolini fece sapere al Tacchi Venturi che mai e in nessun caso avrebbe accettato il riconoscimento di tutte le unioni miste. Riconoscimento che, secondo Mussolini, avrebbe comportato il venir meno dello stesso principio ispiratore di tutto l'impianto legislativo, intaccandone l'efficacia.

Pio XI allora scrisse una lettera al Re chiedendone l'aiuto⁷⁹. Quest'ultimo, a sua volta, ne mandò una copia al Capo del Governo assicurando Pio XI che «questa sarebbe stata tenuta in massimo conto, ai fini di una soluzione conciliativa dei due punti di vista»⁸⁰. Mussolini non intendeva cedere su un argomento tanto importante come quello della tutela della razza, sia perché considerato principio ispiratore di tutta la legislazione, sia per motivi di autorevolezza internazionale. Mussolini dichiarò al re che la Santa Sede stava davvero esagerando in quanto portatrice di un indirizzo divergente e, molto spesso, addirittura, contrastante rispetto a quello sostenuto dal regime⁸¹. Quindi, nonostante la dura battaglia portata avanti dalla Chiesa, il 10 novembre il governo approvava il testo legislativo così come originariamente formulato, senza considerazione alcuna né per il pensiero ecclesiastico, né per quello papale, evidenziando, così, in modo chiaro e definitivo, che il governo non sarebbe sceso a compromessi con nessuno, neanche con il Vaticano.

Nonostante i vari tentativi posti in essere per appianare le divergenze fra Stato e Chiesa, i loro rapporti divennero, da quel momento, sempre più contrastanti. Il papa, sempre più ammalato, scelse di rimanere in silenzio per i mesi successivi. Silenzio dovuto, non ad una tacita accettazione della legislazione razziale, ma alla chiara consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per contrastarla, senza esserci riuscito⁸². Il p. Tacchi Venturi tentò per gli anni successivi di aiutare gli ebrei italiani, cercando di favorire le loro esigenze, nonostante l'estrema contrarietà dimostrata dal regime. Si legge in una sua nota: «è da tenersi presente che la legge per la difesa della razza è rigorosamente applicata e il Governo non concede dispense»⁸³.

⁷⁹ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 285.

⁸⁰ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 338.

⁸¹ Cf. Fattorini, *Pio XI, Hitler e Mussolini*, 184.

⁸² Cf. Fattorini, *Pio XI, Hitler e Mussolini*, 176.

⁸³ *ASV-AES*, 1054, 729, 28.

Le disposizioni legislative recanti il titolo «Degli appartenenti alla razza ebraica», specificavano ulteriormente quelle già dettate dal Gran Consiglio nella sua precedente *Dichiarazione*, limitando fortemente la capacità giuridica agli appartenenti alla razza ebraica, riducendoli così ad una categoria sempre più inferiore.

La Chiesa contrastò sin dal principio la decisione del regime di utilizzare quale criterio discriminatorio quello biologico adeguandosi sotto tale aspetto al regime Nazista, senza tener conto minimamente dell'elemento religioso. La Santa Sede considerava l'utilizzo del criterio discriminatorio biologico razziale non solo illegittimo, ma soprattutto lesivo per gli stessi interessi nazionali. In tal senso una nota inviata dal Nunzio al Sottosegretario di Stato: «nella questione degli ebrei non può essere trascurato l'elemento religione. Nell'ebraismo i concetti di Popolo, nazione e religione si compenetrano. Secondo gli ebrei si appartiene alla razza ebraica, quale che sia la razza, per mezzo della circoncisione e, senza di questa, un uomo, anche di pura razza ebraica non sarà mai aggregato alla nazione giudaica. Non so se si può con verità considerare come appartenente al Popolo ebraico, chi dagli ebrei stessi ne è considerato fuori. Ciò sarebbe anche ingiusto; rimandare un convertito fra coloro che lo considerano come un transfuga ed un apostata è esporlo a tutte le rappresaglie»⁸⁴. Il Governo tentava di incentivare la politica discriminatoria, non riuscendo, però, ad indottrinare la maggior parte del Popolo italiano, che ne restava indifferente se non, in alcuni casi, contrario. Tentò, attraverso il largo utilizzo dello strumento della propaganda⁸⁵, di infondere negli animi degli italiani la convinzione della superiorità della loro razza rispetto alle altre, ed in particolare, rispetto a quella ebraica. Tentativo che ebbe scarso successo; gli italiani non si adeguarono alla legislazione antiebraica, non comprendendola in alcun modo, tanto più che la componente ebraica si era ben integrata. Con la promulgazione del r.d.l. del 17 novembre 1938 n. 1728 e con i provvedimenti di attuazione dello stesso⁸⁶ si rendeva sempre più evidente la volontà del regime di estromettere, in via definitiva,

⁸⁴ *ASV-AES*, 731, 47.

⁸⁵ Cf. P. V. Cannistraro, *La fabbrica del consenso, Fascismo e mass-media*, Roma-Bari 1975; S. Colarizi, *L'opinione pubblica degli italiani sotto il fascismo*, Roma-Bari 1991.

⁸⁶ Cf. I. T. Staderini, *Legislazione sulla difesa della razza*, Roma 1940; M. Sarfatti, Documenti della legislazione antiebraica. I testi della legge, *La rassegna mensile di Israele* 1-2, 1988; V. Caffaz, *Discriminazione e persecuzione degli ebrei in Italia fascista*, Firenze 1988. Importanti provvedimenti di attuazione sono il d.l. 9 febbraio 1939 n. 126 relativo alle norme di attuazione di cui il d.l. 17 novembre 1938 n. 1728, sui limiti della proprietà immobiliare e di attività industriale commerciale consentiti a cittadini italiani di razza ebraica; la legge 29 giugno 1939 n. 1054, che disciplinava l'esercizio delle professioni da parte degli ebrei; la legge 13 luglio 1939 n. 1055, che imponeva norme in materia testamentarie e in relazione ai cognomi; la legge 13 luglio 1939 n. 1024, sulle «arianizzazioni», che comportava l'inserimento nella legislazione antisemita di questa nuova figura.

gli ebrei dalla vita del Paese. Sottochiesa, scrittore dichiaratamente antisemita, considerava deplorabile il comportamento dei cattolici nei confronti della tematica razziale. A tal proposito dichiarava l'inutilità degli interventi redatti sulla *Civiltà cattolica*, in quanto questi non tenevano in alcun modo presente le differenze intercorrenti fra razzismo italiano e razzismo germanico attribuendo così una interpretazione di quello italiano del tutto errata⁸⁷.

Julius Evola sosteneva l'inadeguatezza della politica razziale in Italia, essendo questa ancora ferma al suo stadio primordiale. Si legge: «i fattori che ritardano l'avanzamento del razzismo nella coscienza generale della nazione sarebbero tre: la borghesia, l'elemento intellettuale e l'atteggiamento di certi cattolici. I cattolici italiani con grandi sforzi sono riusciti a digerire il Nazionalismo; dopo di esso, sia pure con reticenze varie, il fascismo. Di fronte al razzismo avvertono però un vero non possum. Una conciliazione fra i principi razzisti e le loro opinioni, la ritengono impossibile»⁸⁸.

La Critica fascista riferendosi ai cattolici «cerchino di approfondire il senso e come possa essere armonizzato con il nostro patrimonio religioso. Ma soprattutto pensino che la nostra rivoluzione, fatta da un genio e dal Popolo italiano, innestata sul tronco di una civiltà tre volte millenaria, non può assolutamente essere arbitrio»⁸⁹. E insisteva: «la politica razziale è un aspetto essenziale dell'azione del regime. Respingerla o ignorarla, o svalutarla, significa negare la rivoluzione fascista in blocco»⁹⁰.

Alla richiesta ecclesiale di considerare il catecumeno come membro effettivo della Chiesa, il regime rispose che solo al battezzato poteva essere attribuita tale qualifica; al desiderio di attenuare il rigore della proposta legislativa inerente lo svolgimento delle professioni da parte dei cittadini ebrei, il regime reagì con l'emanazione della legge, così come originariamente prevista,⁹¹ sulla problematica

⁸⁷ Cf. G. Sottochiesa, Gli intellettuali cattolici e la razza, in *Il Tevere*, 23 giugno 1939.

⁸⁸ J. Evola, La situazione del razzismo in Italia, *La vita italiana*, 18 febbraio 1941. Scrive ancora Evola: «Gli ostacoli opposti da certi ambienti cattolici alla formazione di una coscienza razzistica non sono tuttavia privi di una certa relazione col fatto che il razzismo in Italia non ha ancora una sua propria, precisa fisionomia. Così, i cattolici temono che esso vada ad assumere lo stesso aspetto di alcune forme estremiste di razzismo tedesco».

⁸⁹ Evola, *La vita italiana*, 15 giugno 1939.

⁹⁰ Cfr. G. A. Longo, sul quotidiano *Critica fascista* del 15 giugno 1939 dal titolo *Parole chiare sul razzismo*.

⁹¹ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei*, 396. La legge del 19 giugno 1939 n. 1054 conteneva una lista dettagliata sulle professioni proibite e non agli ebrei. Per i professionisti di razza ebraica si stabiliva: 1) la loro cancellazione dagli albi professionali; 2) l'istituzione di elenchi aggiuntivi per i discriminati (che potevano continuare ad esercitare la loro attività) e di elenchi speciali per i non discriminati (anche se capifamiglia di una famiglia mista), i quali potevano svolgere le loro attività professionali soltanto a vantaggio di clienti ebrei; 3) a tutti gli ebrei era vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione fra professionisti ebrei e non. Queste disposizioni dovevano espletare la loro efficacia dal marzo del 1940.

dei matrimoni misti, Mussolini continuava a non cedere ed anche le richieste inerenti la materia delle «arianizzazioni» rimasero infruttuose.

La legislazione razziale diveniva sempre più aspra, ignorando del tutto o quasi la volontà della Santa Sede. La legislazione sulle «arianizzazioni», che attribuiva al Ministro dell'Interno il potere di dichiarare l'appartenenza o meno alla razza ebraica a suo piacimento, veniva accusata, anche dai giornali fascisti di essere applicata arbitrariamente. Si legge in *La vita italiana*: «le nostre leggi razziali furono, dietro le quinte, preparate dai giudei»⁹². Immediatamente dopo la sua promulgazione, molti ebrei chiesero alla Santa Sede di attivarsi per avallare le richieste di arianizzazione da loro presentate. Il Nunzio avvertì che «la nuova legge non ha portata di una mitigazione, come alcuni hanno creduto, tale da dare adito a nuovi esami e relative raccomandazioni»⁹³.

3. La reazione del nuovo Papa dinnanzi alla politica attuata dal regime

Pio XI morì il giorno prima della celebrazione del decimo anniversario dei Patti Lateranensi. Immediatamente dopo l'elezione del nuovo papa, Mussolini riferì a p. Tacchi Venturi le tematiche fondamentali in materia internazionale che sperava venissero portate alla sua conoscenza. Egli riteneva indispensabile l'appoggio del clero spagnolo nei confronti del generale Franco ed imprescindibile il sostegno di quello croato a favore dell'Italia piuttosto che a favore del Terzo Reich. Chiedeva, poi, al clero dell'America Latina di impedire che la mentalità protestante prendesse il posto di quella cattolica, in un momento come quello in cui gli stessi protestanti tentavano, in ogni modo e con ogni mezzo, di accaparrarsi il favore del Popolo. Sosteneva, infine, la necessità di affidare ai vescovi la direzione dell'Azione Cattolica, e non agli ex Popolari, i quali insinuavano nel Popolo la volontà di ribellarsi al regime. Il Duce chiese poi al Tacchi Venturi, se e quali fossero le richieste eventualmente espresse dalla Santa Sede. Così, quest'ultimo gli consegnò un memoriale sul quale erano descritti i principali punti⁹⁴. Mussolini quindi dichiarò che alcuni potevano essere accolti, mentre su altri

⁹² G. Preziosi, Le leggi razziali in Italia e il Vaticano, *La vita italiana*, settembre 1941, 304.

⁹³ *ADS - AES*, 127.

⁹⁴ Cf. *ADS - AES*, 58. Il memoriale venne affidato a P. Tacchi Venturi da parte del nuovo pontefice Pio XII il 22 marzo 1939. Conteneva 5 punti fondamentali. 1) disporre che tutti i discendenti da matrimonio misto, battezzati dall'infanzia, e cristianamente educati, siano riconosciuti come ariani, anche quando il coniuge di razza ariana sia straniero; 2) che le famiglie miste possano tenere domestici cristiani; 3) che l'appartenenza a religione diversa di cui parla l'art. 8 comma d, si consideri avvenuta non soltanto con l'amministrazione del battesimo, ma con l'iscrizione al catecumenato; 4) che gli insegnanti delle scuole primarie, magistrali e medie di razza ebraica, ma convertiti al cattolicesimo avanti il 1938, possano essere assunti come maestri e professori negli istituti privati iscritti all'Enim; 5) che i fidanzati avanti la promulgazione della legge, che non poterono sposare avanti il 3 dicembre 1938-XVII perché non avevano ancora i documenti necessari pel matrimonio, abbiano ora facoltà di farlo.

non proferì parola. Così facendo, egli palesò la sua volontà di distendere i rapporti con la Santa Sede. Infatti, il nuovo pontefice tentò di distendere i rapporti ormai tesi con il Governo⁹⁵. Quest'ultimo, dal canto suo, aveva tutte le intenzioni di assecondare tale volontà della Santa Sede, sia al fine di rendere più agevole l'applicazione della legislazione razziale, sia e soprattutto per avere il suo fondamentale sostegno in ambito internazionale.

Il Tacchi Venturi scrisse: «tutto ci fa sperare che sia per finire quel periodo di diffidenza, di punzecchiare a continui colpi di spilla che tanto rese difficili, o piuttosto amari, gli ultimi mesi del glorioso pontificato di Pio XI»⁹⁶. Il p. Tacchi Venturi cercò sempre, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di promuovere la causa ebraica, al fine di ottenere una mitigazione del contenuto razziale della

⁹⁵ Cf. H. Wolf, *Il Papa e il diavolo. Il Vaticano e il Terzo Reich*, Roma 2008, 221.

⁹⁶ Wolf, *Il Papa*, 70-71. La risposta Vaticana a quanto voluto dal Duce in tema di politica internazionale arrivò ben presto: 1) quanto alla Spagna, la S. Sede, per gli interessi della Chiesa e delle anime, farà del tutto, come per il passato, perché il clero spagnolo sia unito, compatto e sostenga il governo nella sua opera di ricostruzione religiosa; 2) quanto alla Croazia, la S. Sede si adopererà sempre presso il clero perché non sia infetto da erronee teorie naziste. Quindi se il clero jugoslavo vedrà che una nazione confinante – la Germania – è contro la Chiesa e l'altra – l'Italia – è favorevole alla Chiesa, si sentirà naturalmente portato ad avere naturalmente simpatia verso l'Italia. Ma bisogna che l'Italia sia davvero favorevole alla Chiesa; 3) quanto alla propaganda protestante nell'America del Sud, la Chiesa è da parecchi anni che se ne occupa e preoccupa; 4) il p. Tacchi Venturi insista nelle richieste in favore degli ebrei convertiti. La Chiesa se ne occupa perché sono cattolici come gli altri. Di fatto, il punto fondamentale delle richieste che il Papa portava all'attenzione del duce riguardava la tematica dei matrimoni misti. Mussolini, dal canto suo, su tale problematica, non era disposto a scendere a patti con la Chiesa stessa. Quest'ultima tentava, a suo modo e con i propri mezzi, di aiutare coloro che avessero contratto un'unione mista. A tal proposito, si legge in un memoriale vaticano del 4 gennaio 1939: «un numero non piccolo di ebrei convertiti si trovano in condizioni preoccupanti. Gli ebrei convertiti se sono italiani perdono il loro posto, non possono sposare cattolici ariani e seguono in tutto la condizione degli ebrei, anche se hanno famiglia completamente cattolica, con questa differenza, che non possono ottenere aiuti dagli ebrei, che li considerano transfughi. Era stato proposto di interessare qualche istituto, come quello dei Convertendi o i religiosi di Sion, perché si interessassero a questi infelici, ma non si sa qual esito abbia avuto questa proposta». Altra preoccupazione della Santa Sede riguardava gli ebrei stranieri in Italia, ai quali fu ordinato, dalla recente legislazione discriminatoria, di lasciare al più presto l'Italia. Alcuni di loro non avevano la possibilità di tornare nella loro terra, soprattutto in Germania, in quanto erano considerati alla stregua di disertori, ad altri non potevano avere il visto di espatrio perché non appartenenti ai cittadini italiani. Ma tale questione fu lasciata cadere per non offendere Mussolini e tutti i dirigenti del partito.

legislazione antisemita e qualche volta ci riuscì⁹⁷.

4. La disomogeneità della reazione della Santa Sede dinnanzi alla sempre più rigida discriminazione razziale ed antisemita

Il Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, dinnanzi alla comunicazione della decisione di realizzare una legge che regolamentasse in via definitiva l'espulsione degli ebrei dall'Italia⁹⁸, dichiarò: «in che cosa hanno demeritato gli ebrei italiani perché possa essere loro inflitto un così iniquo trattamento?»⁹⁹.

Egli fece presente al partito le difficoltà per gli ebrei derivanti da un simile trattamento. Mussolini rassicurò che la soluzione sarebbe stata attuata molto lentamente. In tal senso, il Nunzio in Vaticano: «in questi 16 mesi, da che fu sancito il Decreto legge sulla razza, vennero prese in esame soltanto 185 istanze, delle quali non più di 125 ricevettero responso affermativo. Tutte le migliaia restanti sono inesorabilmente condannate, se non si fa macchina indietro, a subire la stessa sorte che ebbero le 60 delle 185 esaminate. È inutile che trattenga Vostra Eminenza per descriverle la desolazione, se non pure la disperazione, di questi 5000 infelici israeliti e delle loro famiglie»¹⁰⁰. Ed inoltre: «la gran parte dei discriminati sono ebrei che vivono dei loro cospicui patrimoni, mentre quelli che hanno

⁹⁷ Cf. Wolf, *Il Papa*, 70-71. Questo risulta dalla documentazione ecclesiastica inerente l'attività portata avanti dal p. Tacchi Venturi. Fondamentale risulta una lettera del 10 gennaio 1941 inviata a p. Tacchi Venturi dal card. Maglione che lo invitava a spendersi a favore della causa ebraica. È scritto nella lettera: «alla Paternità Vostra è noto quanto stia a cuore alla Santa Sede tale problema (cioè quello degli ebrei) e come Essa si sia adoperata perché in favore delle su dette famiglie fossero introdotte convenienti modificazioni alle vigenti disposizioni razziali. La Paternità Vostra, infatti, più di una volta, a preghiera di questa Segreteria di Stato, ha fatto presente alle competenti Autorità la dolorosa situazione delle menzionate famiglie, soprattutto con la rigorosa applicazione dei provvedimenti razziali riferentisi all'esercizio delle professioni. La Santa Sede, quindi, non potrà che vivamente compiacersi il giorno in cui sarà attuato l'invocato emendamento alle disposizioni razziali del 1938 in favore delle famiglie miste. La Paternità Vostra, pertanto, che da tempo, con zelo e disinteresse non comune, si adopera per lenire le sofferenze di tanti infelici, farebbe opera altamente meritoria e assai gradita se volesse compiacersi di insistere presso le competenti Autorità perché quanto prima venga attuato il provvedimento in parola».

⁹⁸ Cf. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, 404.

⁹⁹ D. Almansi, La progettata espulsione. Contributo alla storia delle persecuzioni razziali in Italia, *La rassegna mensile di Israel*, 10 ottobre 1945.

¹⁰⁰ De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, 641.

pochi beni piangono»¹⁰¹. Obiettivo principale consisteva nel netto e definitivo isolamento della componente non ariana in generale, ebraica in particolare.

L'ideologia alla base dell'indirizzo razziale del momento era quella celebrata dal Manifesto della razza, così come successivamente ampliata da Giacomo Acerbo, il quale sosteneva vivamente: «la dottrina fascista in materia di razza pretende sia data la preferenza ai fattori spirituali della tradizione e del costume. Nella volontà di preservare la vitalità fisica e la purezza della stirpe è connesso l'intento di rispettarne il tipo morale e materiale e di sempre più perfezionarlo fino a farne un modello umano. Nello sforzo di ripercorrere a ritroso il cammino della stirpe per accettarne la purezza, non si può tener conto soltanto dell'elemento somatico, riducendo l'uomo al solo dato biologico o zoologico, ma anche di quelle progressive elaborazioni spirituali, di cui è composto il sentimento di un destino unitario»¹⁰². Tale prospettiva razziale non era appoggiata da tutti gli esponenti del regime. Alcuni di essi seguivano integralmente le idee dell'eugenetica tedesca, la quale, basandosi sul mero dato biologico, voleva dare dimostrazione dell'esistenza di una razza superiore che per sua stessa natura era idonea a dominare, ma anche di una razza inferiore che per sua stessa natura non aveva altra scelta se non sottostare alla dominazione della prima. Il Farinacci sosteneva questa teoria in maniera piuttosto imprecisa e sbrigativa: «lo stesso concetto di uomo non si può applicare ugualmente a tutti gli esseri che la scienza zoologica potrebbe definire, e talvolta ha definito ominidi, in ogni caso non hanno tutti la stessa anima»¹⁰³. Quindi le razze

¹⁰¹ De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, 641. Si legge in un memoriale del nunzio stilato nel 1939, riferendosi all'alto funzionario del ministero dell'Interno: «egli mi ha detto un po' timidamente, quasi per timore di offendermi, ma nell'interesse, come egli diceva, di fomentare i buoni rapporti fra la S. Sede e l'Italia, che tali interventi, specialmente di persona diplomatica, avrebbero irritato i membri della Commissione che non sono certo favorevoli alla S. Sede per l'atteggiamento da questa assunto nella questione della razza e avrebbero dato l'impressione che la S. Sede si è fatta protettrice degli ebrei. D'altra parte mi osservava che la legge è quella che è e non dà possibilità alla Commissione di variare il suo giudizio perché i criteri di discriminazione sono tassativi. Gli ho domandato se segnalazioni della S. Sede fatte per tramite di persone non diplomatiche, potrebbero essere accolte. Mi ha risposto: sarebbero meno irritanti, ma sempre irritanti, quindi le sconsiglio».

¹⁰² G. Acerbo, Origine e purezza della razza italiana, *Il Giornale d'Italia* del 30 gennaio 1940. In una sua dichiarazione sul *Messaggero di Roma*, si legge: «dungi da me rinnegare o sminuire il valore del dato bio-antropologico, l'orientamento ideologico, su cui si regola l'azione politica del Fascismo, vi si attiene non già per farne l'unico cardine di essa, e forse neppure un cardine, sebbene uno degli elementi coordinati in una valutazione integrale, che ammette altri elementi di ben altra natura», *il Messaggero di Roma* del 12 marzo 1940.

¹⁰³ Radioconferenza alle scuole medie, 23 gennaio del 1940.

umane risultano diverse naturalmente l'una rispetto all'altra, pertanto diretta conseguenza è che non possano godere dei medesimi diritti. «Tutti i diritti, il diritto di vivere non escluso, sono una faticosa conquista e una espressione di valori dimostrati obiettivamente nella storia»¹⁰⁴.

La Santa Sede dichiarò che Farinacci utilizzando, nel suo discorso, l'espressione uomini e ominidi e affermando che quest'ultimi sono sprovvisti di anima, palesava principi in netta opposizione rispetto a quelli di cui la dottrina della Chiesa si rendeva portatrice¹⁰⁵.

Nelle sue conferenze Mussolini descrive la tematica razziale ricalcando le posizioni espresse dal Manifesto della Razza, perfezionando quest'ultime con l'argomento Nazionalista. Per il duce risultava fondamentale dimostrare l'originalità della sua teoria razziale rispetto a quella germanica,¹⁰⁶ sebbene molto spesso abbia concesso il proprio appoggio alle tendenze razziali più drastiche e radicali. Aiutò riviste le cui posizioni razziali erano radicali e si contornò di antisemiti, sostenitori di un antisemitismo totale e risolutivo¹⁰⁷. La Direzione Generale impegnata, a sua volta, sottopose presto all'attenzione del Capo del Governo alcune modifiche necessarie al fine di migliorare la legislazione razziale esistente. A tal fine si chiedeva: «1) la parificazione giuridica degli ebrei che per matrimonio con ariani, per educazione cristiana della prole, per conversione religiosa offrano garanzia

¹⁰⁴ R. Farinacci, I motivi essenziali della difesa della razza, *Regime fascista*, 24 gennaio 1940.

¹⁰⁵ Farinacci, I motivi.

¹⁰⁶ Un articolo uscito sul quotidiano *Giornale d'Italia* esponeva il tema dell'originalità del razzismo italiano rispetto a quello tedesco: l'articolo, la cui pubblicazione è stata espressamente richiesta da Mussolini, affermava: «già in un'ampia nota documentata del 6 agosto 1938 abbiamo illustrato questo sviluppo della ideologia e della politica razziale mussoliniana, che arrivava all'affermazione di una fiera coscienza della razza italiana e di una ferma politica difensiva prima ancora che il Nazionalsocialismo in Germania prenda forma e poi governo. Fin dal 1917, nella oscura ora di Caporetto, Mussolini evoca la qualità della razza italiana». L'articolo citava testualmente le parole di Mussolini nel 1927 a tale proposito: «Bisogna vigilare seriamente sul destino della razza». V. Gayda, Il razzismo italiano, *Il Giornale d'Italia*, 27 febbraio 1940. Su Mussolini ebbero, ad ogni modo, grande influenza quegli autori di stampo razzista, ed in particolare, antisemita che esaltavano la volontà di potenza del singolo (volontà di potenza: termine utilizzato da Nietzsche). Tali teorie contribuirono a colorare il suo pensiero di antisemitismo, esso latente ma incessante. Antisemitismo, questo, che lo condusse all'adozione delle leggi razziali, anzi leggi dichiaratamente e palesemente antisemite, in Italia nel 1938. G. Fabre, *Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Milano 2005.

¹⁰⁷ Mussolini diede il suo appoggio a riviste quali: *Il Tevere*, *Il regime fascista*, *La vita italiana*. Diede il suo sostegno anche a quei giornali portatori di un indirizzo bio-naturalistico, da egli stesso fortemente desiderate al fine di estendere la dottrina razziale in Italia, quale, ad esempio, *La difesa della razza*. F. Cassata, *La difesa della razza*, Torino, 2008.

sufficiente di svolgere senza pericolo la loro attività nelle organizzazioni e nelle istituzioni del Regime, 2) eliminazione assoluta dalla Nazione di tutti gli altri ebrei, italiani e stranieri, che non rientrano nel numero 1. Per ottenere questo scopo, che sembra non facile, si potrebbe stabilire un periodo di tempo, graduando in vantaggio (patrimoniali, valute, ecc) per quelli che lasciano l'Italia più rapidamente, 3) divieto assoluto di ingresso nel regno ad ebrei già allontanatisi»¹⁰⁸. Mentre l'Italia entrava in guerra al fianco della Germania di Hitler, la Direzione Generale per la Demografia e Razza si rivolgeva alla Chiesa al fine di ottenere il suo sostegno nel miglioramento della legislazione razziale.

La Chiesa, però, continuava a battersi fortemente per far sì che il Governo cedesse a qualche sua richiesta. Mussolini, invece, continuava ad ignorarla. Nell'ambito razziale, egli era sempre deciso a non scendere a patti con la Chiesa. Non voleva e non poteva concederle nulla, proprio nel momento in cui stava entrando in guerra a fianco di Hitler. Nonostante la Direzione stesse ancora lavorando al fine di apportare svariate modifiche al testo legislativo razziale, quest'ultimo veniva applicato con più rigore e durezza che mai. La Direzione Generale per la Demografia e la Razza lavorava costantemente alla legge sulla purezza per la razza, al fine di renderne più agevole la realizzazione pratica e più coerente possibile all'ideologia razzista, a cui il Governo era profondamente ispirato. Intanto la Direzione continuava nel suo lavoro di modifica. Il progetto ultimato avallava le richieste della Chiesa in materia di matrimoni misti, la dove obbligava all'espulsione di tutti gli ebrei non convertiti al cattolicesimo¹⁰⁹. La sorella di Mussolini voleva che della questione se ne occupassero gli aiutanti diretti del Santo Padre, mons. Tardini e mons. Tedeschini. Il primo dichiarò al secondo: «il Governo sa benissimo quello che vuole la Santa Sede: i principi della Chiesa Cattolica sono stati detti e ridetti molte volte. Di più non credo che, mentre l'influsso tedesco è così forte, possa la legislazione italiana esser molto mitigata riguardo agli ebrei; temo anzi che un intervento diretto della Santa Sede potrebbe più pregiudicare che facilitare una conveniente soluzione. Del resto la Santa Sede già sa che è in preparazione una nuova legge e, nei modi possibili, già si è interessata al riguardo per mezzo del p. Tacchi Venturi»¹¹⁰.

Difatti, la decisione di Mussolini di sospendere la presentazione del progetto di legge al Consiglio dei Ministri non sorprese più di tanto la Chiesa. Mussolini non aveva alcuna intenzione di attenuare il rigore della legislazione

¹⁰⁸ De Felice, *Storia degli ebrei*, 643.

¹⁰⁹ Al progetto di legge così come ultimato dalla Direzione e presentato a Mussolini, De Felice, *Storia degli ebrei*, 645.

¹¹⁰ *ADS - AES*, VIII, 199.

razziale nei confronti degli ebrei, in un momento in cui la guerra diveniva sempre più impegnativa e l'alleanza con Hitler sempre più necessaria. Tuttavia, la Chiesa vide nella sospensione della presentazione del progetto di riforma una nuova sconfitta. La Santa Sede allora, decise di scendere a patti con il regime nell'ambito di una materia come quella dei matrimoni misti che le stava particolarmente a cuore. Accettò quello che nel 1938 Papa Pio XI rifiutò categoricamente, ossia decise di riprendere il discorso dal punto in cui questo era stato interrotto.

Si legge in una relazione della Segreteria di Stato: «il Governo italiano potrebbe emendare le vigenti disposizioni in modo che per legittimare la prole, viene permessa la trascrizione di tali matrimoni agli effetti civili. Se poi a questa eccezione si aggiungesse l'altra di permettere la celebrazione degli stessi matrimoni in pericolo di morte, mi pare che praticamente la grave questione sarebbe sciolta e anche il vulnus al Concordato di molto diminuito. Ciò non dovrebbe essere impossibile dal momento che già nel 1938, quando erano in preparazione le leggi razziali, il Regio Governo italiano dichiarò di essere disposto a permettere la celebrazione dei matrimoni tra ariani e non ariani nei casi su accennati. Però Pio XI si rifiutò, perché il vulnus al Concordato, sia pure in forma ridotta, restava sempre»¹¹¹.

Ma il vero motivo che spinse al rifiuto Pio XI fu tutt'altro. Accettare, infatti, significava approvare anche se non esplicitamente, quel principio biologico, che illuminava l'intera legislazione razziale, distruggere la morale cristiana, o meglio quei valori da questa professati, e vanificare quella legge, che per sua stessa natura, riconosce l'eguaglianza fra gli uomini, fra tutti gli uomini¹¹². La Santa Sede, però, talmente assorta nella questione, scendendo a patti con il regime, perdeva di vista la portata reale delle possibili conseguenze. Difatti se da un lato, l'accettazione governativa delle proposte ecclesiastiche comportava effetti estremamente positivi per gli ebrei battezzati o cattolici, dall'altro non risparmiava effetti altrettanto negativi per tutti gli altri, i quali sarebbero stati costretti ad abbandonare definitivamente il territorio italiano¹¹³.

In questo stato di cose, veniva emanata un'ulteriore circolare: «in caso di emergenza oltre gli ebrei stranieri, sarà necessario internare quegli ebrei italiani che per la loro pericolosità fosse necessario allontanare da abituali loro residenze»¹¹⁴. E ancora: «il Duce desidera si preparino dei campi di concentramento anche per gli

¹¹¹ Cf. *ADS - AES*, 199.

¹¹² Cf. *ADS - AES*, 199.

¹¹³ Sulla problematica dei matrimoni misti, Santa Sede e Governo fascista, V. De Cesaris, *Vaticano, fascismo e questione razziale*, Roma 2010; Sale, *Le leggi razziali*, 2009.

¹¹⁴ La circolare del 27 maggio del 1940.

ebrei italiani»¹¹⁵. Venivano, così, privati, anche dell'ultima possibilità di ribellarsi a tali ingiustizie¹¹⁶.

Si legge in una missiva che il Tacchi Venturi inviò agli esponenti ecclesiastici: «se dicessi di starmene contento ad una siffatta risposta mancherei troppo di sincerità. Per dirmene soddisfatto occorrerebbe non potessi muovere dubbio circa la rettitudine di coloro cui spetta accertarne i pericoli, discernendo fra i veri e gli immaginari, tra i reali e gli apparenti. Nel fatto recenti casi mi provano ad evidenziare che si sentenzia e manda al confino quando si ha, non dirò la probabilità, ma la sola possibilità che questo o quello possano essere riuscire dannosi per il regime in tempo di guerra, e ciò soltanto perché nelle vene gli scorre il sangue di Abramo»¹¹⁷. E continua: «ciò avrà l'effetto di un efficace freno, consigliando di andare più a rilento, e servirà per mostrare al mondo che essa (la Santa Sede), fedele alla sua tradizione, vuol essere in ogni occasione sostenitrice e vindice di tutte le giuste cause»¹¹⁸.

Pio XI si pronunciò apertamente nei confronti degli ebrei, condannando qualsiasi forma di discriminazione, razzismo e antisemitismo. Ciò durò poco. Alla sua morte, infatti, con Pio XII l'atteggiamento ecclesiastico ritornò nella solita diplomazia.

Così il Pontefice prese la decisione di opporsi apertamente e senza indugi all'antisemitismo chiedendo a La Farge, gesuita americano, di iniziare a preparare le basi per un'enciclica che condannasse apertamente e senza scrupolo ogni forma di razzismo ed ogni sentimento di antisemitismo. Enciclica, questa, che,

¹¹⁵ C. S. Capogreco, I campi di internamento fascisti per gli ebrei, 1940-1943, *Storia Contemporanea*, IV, 1991.

¹¹⁶ Il più conosciuto fra i campi di internamento per gli ebrei stranieri fu quello di Ferramonti di Tarsia. Il campo aprì nel giugno 1940 e ospitò più di 3000 ebrei. Successivamente, ne furono aperti molti altri. Il campo di Terramonti fu il primo ad essere liberato dagli alleati. Ad ogni modo, i campi di concentramento italiani furono meno duri rispetto a quelli della Germania nazionalsocialista, per quanto possibile. Ci si interroga sulla motivazione circa la natura più «umana» dei campi italiani. In particolare, gli storici si chiedono se questa fosse dovuta ad una minore rigidità della politica razziale italiana o se il fatto stesso di arrivare alla soluzione dei campi segnasse, di per sé, un grande passo avanti nella politica razziale voluta dal regime. C. Di Sante, *I campi di concentramento in Italia, dall'internamento alla deportazione*, Milano 2001; M. Rende, *Ferramonti di Tarsia*, Roma 2009.

¹¹⁷ La lettera del p. Tacchi Venturi del 5 maggio 1941.

¹¹⁸ Lettera Tacchi Venturi. La Santa Sede continuò ad impegnarsi a favore di singoli ebrei e ad inviare lettere in cui si domandava una riforma nella materia dei matrimoni misti. Questione che da sempre provocava molto malcontento nella Santa Sede stessa.

però, non venne mai pubblicata¹¹⁹.

E subito dopo la sua morte, il documento fu secretato come tutti quelli *in pectore* presenti nello studio personale del Pontefice in Vaticano¹²⁰.

La Santa Sede reagì al primo provvedimento antiebraico, varato in Francia nel 1940 e avente ad oggetto l'esclusione degli ebrei dalle cariche pubbliche in modo non omogeneo: alcuni esponenti ecclesiastici lo accettarono, altri lo contrastarono fermamente. Ad un ulteriore provvedimento antisemita la reazione ecclesiale si mostrò più sicura tanto da spingere il governo ad indagarne le intenzioni. Il Berard, ambasciatore francese, riportò al proprio governo dopo aver chiarito con la Santa Sede che la stessa non aveva alcuna intenzione di creare eccessivi problemi circa la nuova legislazione antisemita¹²¹.

Un anno dopo in Slovacchia furono varati altri provvedimenti antiebraici il cui testo imponeva esplicito divieto di contrarre matrimonio fra ebrei e non ebrei. Così, per la prima volta la Santa Sede sotto il nuovo pontificato dichiarò esplicitamente la propria contrarietà¹²². Fino a tale momento essa rimase in silenzio perché i precedenti provvedimenti non toccavano l'ambito matrimoniale, bensì riguardavano la tematica razziale a cui il nuovo papa non attribuiva grande rilevanza.

Pio XII, infatti, non continuò la strada intrapresa dal suo predecessore. Mentre il Governo lavorava al testo delle leggi antisemite, si riferì agli ebrei descrivendoli come «quel Popolo che ancora oggi maledice Cristo con le labbra e lo rifiuta con il cuore»¹²³.

¹¹⁹ Cf. G. Passelecq/B. Suchecky, *L'encyclique cachée de Pie XI. Une occasion manquée de l'église face à l'antisémitisme*, Paris 1995, capitolo 5. Il Papa chiese a La Farge di preparare le basi su cui costruire un'enciclica contro il razzismo: *Humani Generis Unitas*. La Farge diede l'enciclica nella mani del superiore Ledochowski, Generale della Compagnia di Gesù. Quando Gundlach, altro preparatore della bozza, chiese a Ledochowski le motivazioni per le quali l'enciclica in questione ancora non fosse arrivata al Papa, non ricevette risposta. Così, si rivolse a La Farge esprimendo la paura di un complotto causato dalla vicina morte del pontefice. Allora si attivarono, nonostante Ledochowski, per fare arrivare la bozza nella mani del papa. Ci riuscirono, ma fu troppo tardi. Essa infatti giunse a Pio XI pochi giorni prima la sua morte. Così, egli non riuscì a concluderla.

¹²⁰ Anni dopo la morte di Pio XI il documento contenente la bozza dell'enciclica venne ritrovata. Le parole di condanna nei confronti del razzismo e dell'antisemitismo suonavano durissime, tanto da arrivare alla scomunica della persona di Mussolini e di Hitler, ricalcando la medesima linea del *non expedit* di Pio IX. In una di esse si leggono parole amare, ossia l'antisemitismo e il razzismo non consentivano alla Chiesa di divenire: «la casa di Dio... per tutte le razze». J. T. McGreevy, *Parish Boundaries: The Catholic Encounter with Race in the Twentieth Century Urban North*, Chicago 1996, 51.

¹²¹ Cf. M. R. Marrus/R. O. Paxton, *Vichy France and the Jews*, New York 1981, 202.

¹²² Cf. J. F. Morley, *Vatican Diplomacy and the Jews during the Holocaust, 1939-1943* New York 1995, 75.

¹²³ Moshe Y. Herzl, *Christianity and the Holocaust of Hungarian Jewry*, New York 1993, 93.

Pio XII, terrorizzato dal Nazismo, decise di percorrere la strada della conciliazione e del dialogo. L'Oesterreicher trovava inconcepibile tale scelta, non accettava che Pio XII «continuasse con gli approcci diplomatici invece di parlare con franchezza»¹²⁴. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Pio XII si impegnò unicamente per tutelare gli interessi del Vaticano. Il cardinale Tisserant descrisse così la politica del nuovo Papa: «ciò è estremamente triste, soprattutto per chi aveva conosciuto il pontificato di Pio XI»¹²⁵. Proprio durante l'occupazione della Polonia, mentre la Germania diffondeva terrore e paura, il ministro inglese Francis Osborne affermò a proposito di Pio XII: «sembra che il Santo Padre abbia deciso di adottare la politica dello struzzo verso queste note atrocità. Come conseguenza di questo comportamento esasperante si avverte che la grande autorità morale goduta da Pio XI in tutto il mondo è oggi giorno notevolmente offuscata»¹²⁶.

Ad ogni modo, il razzismo, la discriminazione e l'antisemitismo prendevano piede, ormai, in quasi tutta l'Europa, anche se con una percezione differente di paese in paese. Diversità, questa, dovuta anche e principalmente alle posizioni non omogenee assunte dallo stesso Vaticano.

¹²⁴ La corrispondenza fra Oesterreicher e Thieme, di aprile e maggio 1939, presso l'Institut für Zeitgeschichte (IZG), ed. 63/59.

¹²⁵ La lettera di Tisserant a Suhard, suo connazionale, fu recuperata dalle forze germaniche che occupavano la Francia durante una perquisizione al quartier generale del cardinale.

¹²⁶ Memorandum 85, 16 giugno 1942, Myron C. Taylor Papers, *US National Archives and Records Administration* (NARA).

